



COMUNE DI NAPOLI

Deliberazione n. 18 del 25 marzo 2026

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: *Approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.*

L'anno duemilaventisei, il giorno 25 del mese di marzo, nella Casa Comunale e, precisamente, nella Sala del Consiglio Comunale di via Verdi n. 35, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione.

A ciascun Consigliere è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune. Alla votazione risultano presenti o assenti i Consiglieri come di seguito riportato:

MANFREDI Gaetano	SINDACO	Assente	
1) AMATO Vincenza	PRESIDENTE	P	21) LANGE CONSIGLIO Salvatore
2) ACAMPORA Gennaro		P	22) LONGOBARDI Giorgio
3) ANDREOZZI Rosario		Assente	23) MAISTO Anna Maria
4) BASSOLINO Antonio		Assente	24) MARESCA Catello
5) BORRELLI Rosaria		Assente	25) MIGLIACCIO Carlo
6) BORRIELLO Ciro		P	26) MINOPOLI Roberto
7) BRESCIA Domenico		Assente	27) MUSTO Luigi
8) CARBONE Luigi		P	28) NUGNES Tommaso
9) CECERE Claudio		P	29) PAIP AIS Gennaro Demetrio
10) CILENTI Massimo		Assente	30) PALMIERI Domenico
11) CLEMENTE Alessandra		P	31) PALUMBO Rosario
12) COLELLA Sergio		P	32) PEPE Massimo
13) D'ANGELO Bianca Maria		Assente	33) RISPOLI Gennaro
14) D'ANGELO Sergio		P	34) SAGGESE Fiorella
15) ESPOSITO Aniello		Assente	35) SANNINO Pasquale
16) ESPOSITO Gennaro		Assente	36) SAVARESE d'Atri Walter
17) ESPOSITO Pasquale		P	37) SAVASTANO Iris
18) FLOCCO Salvatore		P	38) SIMEONE Gaetano
19) FUCITO Fulvio		P	39) SORRENTINO Flavia
20) GUANGI Salvatore		P	40) VITELLI Mariagrazia

Partecipano il Segretario Generale Monica Cinque, ed il Vice Segretario Generale Maria Aprea.

La Presidente Amato introduce la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2026, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato*.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Commissione Salute e Verde ed alla Commissione Polizia Municipale e Legalità le quali, con i verbali rispettivamente n. 453 del 23/03/2025 e n. 462 del 24/03/2026, hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio. Inoltre è stato inviato al Collegio dei Revisori dei conti che, con nota PG/2026/353291 del 23/03/2026, ha trasmesso il parere favorevole di competenza, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 (**allegato n. 1**). È stato trasmesso, ai sensi dell'art. 88, comma 2, dello Statuto e dell'art. 32 del Regolamento delle Municipalità, anche a tutte le Municipalità e tra le stesse: il Consiglio della Municipalità 1, riunitosi in data 24/03/2026, con Deliberazione n. 10, ha espresso parere favorevole; il Consiglio della Municipalità 3, riunitosi in data 24/03/2026, con Deliberazione n. 6, ha espresso parere negativo e il Consiglio della Municipalità 5, riunitosi in data 23/03/2026, con Deliberazione n. 7, ha espresso parere favorevole. Il provvedimento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta, come richiesto dal Sindaco, con nota PG/2026/343882 del 19/03/2026, ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto del Comune di Napoli.

Risultano presenti il Ragioniere Generale, Claudia Gargiulo, ed il Dirigente del Servizio Verde Pubblico, Teresa Bastia, per le attività di supporto tecnico.

La Presidente Amato cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per la relazione introduttiva.

L'Assessore Vincenzo Santagada relaziona.

La Presidente Amato dichiara aperta la discussione e cede la parola alla Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, che ha chiesto di intervenire.

La Consigliera Saggese interviene e preannuncia la presentazione di alcune proposte di emendamento, concordate con l'Assessore Vincenzo Santagada.

Il Consigliere D'Angelo Sergio interviene.

Il Consigliere Cecere interviene.

Il Consigliere Esposito Pasquale interviene.

La Consigliera Sorrentino interviene.

Il Consigliere Migliaccio interviene.

La Consigliera Savastano interviene.

Il Consigliere Carbone interviene.

Il Consigliere Acampora interviene.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione e porta a conoscenza dell'Aula che sono pervenute al banco della Presidenza alcune proposte di emendamento, condivise con l'Assessore Vincenzo Santagada, nel dettaglio: n. 2 proposte di emendamento, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese; n. 1 proposta di emendamento, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dal Consigliere D'Angelo Sergio; n. 1 proposta di emendamento, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dalla Consigliera Maisto; n. 1 proposta di emendamento, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dal Consigliere Cecere; n. 1 proposta di emendamento, a firma del Consigliere Carbone. Cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per la replica agli interventi resi.

L'Assessore Vincenzo Santagada replica.

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 1**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, alla quale cede la parola per l'illustrazione.

La Consigliera Saggese illustra.



La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 1**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, con il parere di regolarità tecnica favorevole ed il parere di regolarità contabile non dovuto espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II – PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art. 23 – Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali.

Attuale Comma 7. Non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso, la vendita di prodotti o la vendita o distribuzione di cibi e bevande.

Riscrivere il Comma 7:

Nuovo Comma 7. Negli orari di apertura del parco, definiti nel presente regolamento nell'articolo 18 comma 1 lettera b, non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso.

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 2**).

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 2**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dal Consigliere D'Angelo Sergio, e cede la parola alla proponente per l'illustrazione.

La Consigliera Saggese illustra.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 2**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, e sottoscritta anche dal Consigliere D'Angelo Sergio, con il parere di regolarità tecnica favorevole ed il parere di regolarità contabile non dovuto espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II – PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art. 23 – Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali.

Comma 8 Aggiungere alla fine del capoverso la seguente frase:

"...e in ogni caso tali deroghe non potranno eccedere 30 giorni l'anno per ogni parco."

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 3**).

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 3**, a firma del Consigliere Carbone, al quale cede la parola per l'illustrazione.

Il Consigliere Carbone illustra.



La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 3**, a firma del Consigliere Carbone, con i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 28 – Partecipazione dei cittadini

Aggiungere il seguente comma 3

Con Provvedimenti separati l'Amministrazione entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento provvederà ad istituire la Consulta del verde senza oneri a carico dell'Ente.

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 4**).

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 4**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dalla Consigliera Maisto, alla quale cede la parola per l'illustrazione.

La Consigliera Maisto illustra.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 4**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, e sottoscritta anche dalla Consigliera Maisto, con il parere di regolarità tecnica favorevole ed il parere di regolarità contabile non dovuto espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 29 – Affidamento in adozione delle aree a verde

Comma 1. Per l'affidamento in adozione delle aree a verde comunali...

inserire dopo la parola comunali:...comprese quelle Cimiteriali...

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 5**).

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 5**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, alla quale cede la parola per l'illustrazione.

La Consigliera Saggese illustra.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 5**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, con il parere di regolarità tecnica favorevole ed il parere di regolarità contabile non dovuto espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:



TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 – Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

lettera e) possono prevedere l'organizzazione e la realizzazione, da parte del contraente, di eventi culturali, musicali e momenti di aggregazione per la cittadinanza, purché compatibili con la destinazione dell'area a verde e con tutto quanto previsto dal presente regolamento;

aggiungere dopo...dal presente regolamento

la seguente frase: in particolare come stabilito dall'art. 23 comma 4.

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 6**).

La Presidente Amato introduce la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 6**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dal Consigliere Cecere, al quale cede la parola per l'illustrazione.

Il Consigliere Cecere illustra.

La Presidente Amato cede la parola al Consigliere D'Angelo Sergio che ha chiesto di intervenire.

Il Consigliere D'Angelo Sergio chiede chiarimenti.

Il Consigliere Cecere chiarisce.

La Consigliera Saggese rende ulteriori chiarimenti

Il Consigliere Borriello interviene.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di ulteriori richieste di intervento, cede la parola all'Assessore Vincenzo Santagada per il parere.

L'Assessore Vincenzo Santagada esprime parere favorevole.

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la **proposta di emendamento contrassegnata con il n. 6**, a firma della Presidente della Commissione Salute e Verde, Consigliera Saggese, sottoscritta anche dal Consigliere Cecere, con i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dalla competente dirigenza, la quale di seguito si riporta:

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 – Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

Inserire nuovo comma dopo lettera e)

possono prevedere a cura ed a spese del contraente l'installazione di strutture conviviali di ristoro o di somministrazione cibo e bevande in aree appositamente e preventivamente identificate dagli Organi competenti. Tali strutture devono essere ecocompatibili, amovibili, e munite di tutti i permessi, autorizzazioni e titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – dichiara che il Consiglio l'ha approvata all'unanimità dei presenti (**allegato n. 7**).

La Presidente Amato, constatata l'assenza di richieste di intervento per dichiarazione di voto, pone in votazione, per alzata di mano, la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2026, di proposta al Consiglio, come emendata, e, assistita dagli scrutatori – Gennaro Acampora, Salvatore Flocco ed Iris Savastano – con la presenza in Aula di n. 21 Consiglieri, i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, proclama il seguente esito:

Presenti e votanti: n. 21

Voti Favorevoli: n. 21

Voti contrari: //

Astenuti: //

in base all'esito dell'intervenuta votazione, all'unanimità dei presenti, il Consiglio

DELIBERA

l'approvazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2026, di proposta al Consiglio, avente ad oggetto: *Approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato*, con n. 6 emendamenti preliminarmente e separatamente approvati, che di seguito si riportano:

Emendamento n. 1

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II – PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art. 23 – Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali.

Attuale Comma 7. Non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso, la vendita di prodotti o la vendita o distribuzione di cibi e bevande.

Riscrivere il Comma 7:

Nuovo Comma 7. Negli orari di apertura del parco, definiti nel presente regolamento nell'articolo 18 comma 1 lettera b, non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso.

Emendamento n. 2

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II – PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art. 23 – Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali.

Comma 8 Aggiungere alla fine del capoverso la seguente frase:

"...e in ogni caso tali deroghe non potranno eccedere 30 giorni l'anno per ogni parco."

Emendamento n. 3

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 28 – Partecipazione dei cittadini

Aggiungere il seguente comma 3

Con Provvedimenti separati l'Amministrazione entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento provvederà ad istituire la Consulta del verde senza oneri a carico dell'Ente.

Emendamento n. 4

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 29 – Affidamento in adozione delle aree a verde

Comma 1. Per l'affidamento in adozione delle aree a verde comunali...

inserire dopo la parola comunali:...comprese quelle Cimiteriali...

Emendamento n. 5

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 – Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

lettera e) possono prevedere l'organizzazione e la realizzazione, da parte del contraente, di eventi culturali, musicali e momenti di aggregazione per la cittadinanza, purché compatibili con la destinazione dell'area a verde e con tutto quanto previsto dal presente regolamento;

aggiungere dopo...dal presente regolamento

la seguente frase: in particolare come stabilito dall'art. 23 comma 4.

Emendamento n. 6

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 – Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

Inserire nuovo comma dopo lettera e)

possono prevedere a cura ed a spese del contraente l'installazione di strutture conviviali di ristoro o di somministrazione cibo e bevande in aree appositamente e preventivamente identificate dagli Organi competenti. Tali strutture devono essere ecocompatibili, amovibili, e munite di tutti i permessi, autorizzazioni e titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

Si allega, quale parte integrante del presente provvedimento:

- Parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso con nota PG/2026/353291 del 23/03/2026, composto da n. 5 pagine progressivamente numerate (allegato n. 1);
- n. 6 emendamenti, composti da n. 12 pagine (da allegato n. 2 ad allegato n. 7);
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 12/03/2026, di proposta al Consiglio, composta da n. 9 pagine, progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante della proposta, composti da n. 48 pagine progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri 1074L_001_01 e 1074L_001_02 (allegato n. 8).

Si dà atto che il contenuto della relazione dell'Assessore e della discussione è riportato nel processo verbale della seduta, redatto ai sensi dell'art. 49, secondo comma, del Regolamento interno del Consiglio Comunale. Il processo verbale, repertoriato e conservato presso l'archivio informatico dell'Ente, è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione "Sedute consiliari", alla pagina della relativa seduta consiliare.

Si dà atto, inoltre, che tutta la documentazione afferente al presente provvedimento è conservata agli atti d'ufficio.

Il Responsabile dell'Area
Pasquale Del Gaudio

Il Vice Segretario Generale
Maria Aprea

Il Segretario Generale
Monica Cinque

La Presidente del Consiglio Comunale
Vincenza Amato

Deliberazione di C. C. n. 18 del 25/03/2026 composta da n. 8 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine n. 74 separatamente numerate.

Si attesta:

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 03/04/2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000).

Il Responsabile *Deambola*

Si attesta:

la conclusione della pubblicazione della presente Deliberazione all'Albo Pretorio per quindici giorni, (comma 1, art. 124 del D.lgs. 267/2000), comunicata con nota PG/2026/..... del....., e l'entrata in vigore del Regolamento dal 18/04/2026.

Il presente provvedimento viene assegnato ai servizi competenti attraverso per le procedure attuative:

AREA AMBIENTE

SERVIZIO VERDE PUBBLICO

PC. ARESIORE ALVA SALUTE ED A VERDE

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. _____ pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della Deliberazione di Consiglio comunale n. _____ del _____

divenuta esecutiva in data _____;

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. _____ pagine progressivamente numerate:

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente;
sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati.

Il Funzionario Responsabile

Addi 18/4/2026

Il Responsabile dell'Area
Pasquale Del Gaudio



COMUNE DI NAPOLI

Collegio Revisori dei conti
Il Segretario

All'Area Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Sindaco
All'Assessore alla Salute e al Verde
Al Servizio Verde Pubblico
Al Segretario Generale
Al Ragioniere Generale

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 105 del 12/03/2026.

Si trasmette, in allegato, il parere del Collegio dei Revisori alla
Deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario del Collegio dei Revisori dei conti

Giovanni Ranallo



Collegio Revisori dei conti

PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 23/03/2026

OGGETTO: *Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato.*

L'anno duemilaventisei, il giorno 23 del mese di marzo, si è riunito, in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:

<i>dott.ssa Teresa DEL PRETE</i>	<i>Presidente</i>
<i>dott. Luigi CRISCI</i>	<i>Componente</i>
<i>dott.ssa Giulia VOLPE</i>	<i>Componente</i>

per esprimere il proprio parere alla Deliberazione di G.C. n. 105 del 12/03/2026.

PREMESSO

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss. del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2024;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 del 29/01/2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026/2028;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;*
- *che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 05/02/2026 è stato approvato l'aggiornamento del Risultato di Amministrazione presunto al 2025.*

CONSIDERATO

- *con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato e degli allegati allo stesso, rispettivamente recanti i criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi, i principi per la*

pag. 1/4



Collegio Revisori dei conti

realizzazione di impianti arborei, le distanze minime, i criteri generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per la realizzazione di nuove aree a verde, le sanzioni amministrative pecuniarie e le modalità di calcolo del valore ornamentale degli alberi in caso di danni al patrimonio arboreo pubblico e privato.

Si intende, altresì, proporre all'Organo consiliare di approvare la relazione illustrativa delle motivazioni poste a fondamento della proposta.

TENUTO CONTO

- *che il verde pubblico e privato è attualmente regolato, nel Comune di Napoli, da un insieme eterogeneo di atti, spesso datati e riferiti ad ambiti specifici e, pertanto, risulta necessario disporre di un regolamento comunale al fine di: superare la frammentazione normativa, definendo un quadro coerente e sistematico di regole, criteri e procedure; adeguare la disciplina alle normative europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, paesaggio, sicurezza e fitosanità; rispondere ai bisogni dei cittadini;*
- *dell'iter istruttorio seguito per la redazione del testo regolamentare, che è stato sottoposto all'esame del gruppo di lavoro all'uopo istituito dal Capo di Gabinetto.*

RILEVATO

- *che il presente regolamento, oltre a determinare le modalità di tutela, gestione e valorizzazione del verde urbano, disciplina al Titolo III (artt. da 28 a 32) “la partecipazione dei cittadini alla gestione e manutenzione del verde comunale”.*

VERIFICATO

- *che il suddetto regolamento è formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione e nel rispetto del requisito della completezza.*



Collegio Revisori dei conti

RICHIAMATO

- *l'art. 9 della Costituzione;*
- *il D.Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii.;*
- *il D.Lgs. n. 42/2004;*
- *la Deliberazione n. 19/2017 con cui il Ministero dell'Ambiente ha approvato le "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile;*
- *la Legge regionale n.25/2025;*
- *l'art. 4 dello Statuto del Comune di Napoli.*

VISTO

- *gli allegati, costituenti parte integrante, della proposta deliberativa;*
- *il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Verde Pubblico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.*

LETTO

- *il parere di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale.*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

esprime, ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L. parere "favorevole" alla Deliberazione di G.C. n. 105 del 12/03/2026, avendone accertato la congruità, coerenza ed attendibilità contabile, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000.



Collegio Revisori dei conti

RACCOMANDA

per quanto concernere l'art. 30 (Contratti di concessione e di partenariato pubblico e privato relativi ad aree verdi comunali) e l'art. 31 (Donazioni) del regolamento, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico, di valutare l'insorgenza di eventuali oneri a carico dell'Ente verificandone la compatibilità nei Bilanci di Previsione, al fine di garantire, sempre, il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario.

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Teresa DEL PRETE

dott. Luigi CRISCI

dott.ssa Giulia VOLPE

*(Sottoscritto digitalmente) **

* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Commissione alla Salute e al Verde

Deliberazione della Giunta comunale nr. 105 del 12/03/2026 avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato,

Emendamento n. 1

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II - PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art.23 - *Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali*

Attuale Comma 7. Non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso, la vendita di prodotti o la vendita o distribuzione di cibi e bevande.

Riscrivere il Comma 7:

Nuovo Comma 7. Negli orari di ^{MS} apertura del parco, definiti nel presente regolamento nell'articolo 18 comma ^{*}b, non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso.


* comma 1
lettera b

SI ESPRIME PARERE DI REGOLARITA' TECNICA "FAVOREVOLE"

25/03/2006

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERBA PUBBLIC


TERESA BASTA



la proposta non comporta effetti finanziari
e pertanto il parere di regolarità
contabile non è dovuto

25/3/06

Ragioniere Generale





AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Commissione alla Salute e al Verde

Deliberazione della Giunta comunale nr. 105 del 12/03/2026 avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato,

Emendamento n. 4

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo II - PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Art.23 - *Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali*

Comma 8 Aggiungere alle fine del capoverso la seguente frase:

*.....e in ogni caso tali deroghe non potranno eccedere 30 giorni l'anno **

** per ogni parco **

SI È SPRESO PARERE DI REGULARITÀ TECNICA "FAVOREVOLI"

25/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO

TECNICA BASTA



La proposta non ha effetti finanziari
e pertanto il parere di regolarità
contabile non è dovuto.

25/3/2026

Regolatore Generale
Claudio P.



AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Gruppo Consiliare Napoli Solidale-Europa Verde-Difendi la Città

Deliberazione della Giunta comunale nr. **105** del **12/03/2026**
avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del
Regolamento del Verde Pubblico e Privato.

Emendamento n. **6**

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 28 - Partecipazione dei cittadini

Aggiungere il seguente Comma 3

Con Provvedimenti separati l'Amministrazione entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente regolamento provvederà ad istituire
figura del ~~Carante del verde~~ la Consulta del verde. *SENZA ONERI A CARICO
DELL'ENTE*

Il Consigliere
Luigi Carbone

SI ESPRIME PARERE DI ACCORDO ALLA TECNICA FAVORABILE
26/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO PUBBLICITÀ

TERESA BASTO



Parere di regolarità contabile favorevole

25/3/16

Responsabile Generale
Claudio Papi



AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Commissione alla Salute e al Verde

Deliberazione della Giunta comunale nr. 105 del 12/03/2026 avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato,

Emendamento n. 5

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA
MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 29 - *Affidamento in adozione delle aree a verde*

Comma 1. *Per l'affidamento in adozione delle aree a verde comunali...*

inserire dopo la parola comunali: ...comprese quelle Cimiteriali...

SI ESPRIME PARERE DI REQUISITA' TECNICA "FAVOREVOLE"

25/03/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISMO PUBBLICO


TERESA BASTA



La proposta non ha effetti finanziari
e pertanto il parere di regolarità
contabile non è dovuto

25/3/2026

Regione Generale





AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Commissione alla Salute e al Verde

Deliberazione della Giunta comunale nr. 105 del 12/03/2026 avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato,

Emendamento n. 2

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 - *Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali*

lettera e) possono prevedere l'organizzazione e la realizzazione, da parte del contraente, di eventi culturali, musicali e momenti di aggregazione per la cittadinanza, purché compatibili con la destinazione dell'area a verde e con tutto quanto previsto dal presente regolamento;

aggiungere dopodal presente regolamento

la seguente frase: in particolare come stabilito ~~da art. 23.~~

[Handwritten signature]

* dall'art. 23

comma

4


[Handwritten signature]

SI ESPRIME PARERE DI RECOLARITÀ TECNICA "FAVOREVOLA"

23/03/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO PUBBLICO

TERESA BASTA



La proposta prevede una specif. casale
non rilevante del punto d. uso finanziario
e pertanto non è dovuto il parere di
regolamento contabile.

25/3/16

Preparato Giuschi
C. Giuschi



AREA CONSIGLIO COMUNALE
SERVIZIO SEGRETERIA DEL CONSIGLIO E GRUPPI CONSILIARI
Commissione alla Salute e al Verde

Deliberazione della Giunta comunale nr. 105 del 12/03/2026 avente ad oggetto Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato,

Emendamento n. 3

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 30 - Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

inserire nuovo comma dopo lettera e)

possono prevedere a cura ed a spese del contraente l'installazione di strutture conviviali di ristoro o di somministrazione cibo e bevande in aree appositamente e preventivamente identificate dagli Organi competenti. Tali strutture devono essere ecocompatibili, amovibili, e munite di tutti i permessi, autorizzazioni e titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente.

SI ESPRIME PARERE DI NECESSARIITA' TECNICA "FAVOREVOLI"
23/03/2026
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
TERESA BASTA

Ty

Parere di replette toutefois


Ricordando che i contenuti dei contratti
di partenariato pubblico privato devono
essere tali da garantire l'equilibrio
economico finanziario, si esprime parere di
replette contabile generale

Responsabile Generale
Claudio

25/3/26

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21



COMUNE DI NAPOLI

AREA: **AMBIENTE**SERVIZIO: **VERDE PUBBLICO****Proposta al Consiglio**ASSESSORATO: **ALLA SALUTE E AL VERDE**

SG: 111 del 11/03/2026

DGC: 123 del 06/03/2026

Cod. allegati: 1074L_2026_01

Proposta di deliberazione prot. n° 01 del 05/03/2026

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 105**OGGETTO:** Proposta al Consiglio di approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato

Il giorno 12/03/2026, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° sette Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P A

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P A

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*) : I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*Assiste il Segretario del Comune: *Vicesegretario Maria Aprea*

Il Funzionario titolare di incarico di elevata qualificazione

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alla Salute e al Verde

Premesso che:

- l'art. 9 della Costituzione prevede che la Repubblica tuteli "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni";
- l'art. 4 dello Statuto del Comune di Napoli recita: "La cultura e la tutela dell'ambiente e del paesaggio costituiscono valori fondamentali per l'identità e lo sviluppo di Napoli. A tal fine il Comune promuove e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale, nonché quello ambientale e culturale anche attraverso il riequilibrio territoriale".

Rilevato che:

- il Comune di Napoli, pur disponendo di un patrimonio verde di grande valore storico, paesaggistico e ambientale, non è attualmente dotato di uno strumento organico e aggiornato che disciplini in modo unitario la tutela, la gestione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio verde cittadino. La materia è infatti regolata da un insieme eterogeneo di atti, spesso datati e riferiti ad ambiti specifici;
- appare sempre più pressante l'esigenza di garantire una gestione sostenibile e integrata del verde urbano, in coerenza con gli obiettivi di mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e di miglioramento della qualità della vita, nonché di assicurare alla collettività il decoro, la sicurezza e la piena fruibilità degli spazi verdi.

Ritenuto, pertanto, necessario disporre di un regolamento comunale al fine di:

- superare tale frammentazione normativa, definendo un quadro coerente e sistematico di regole, criteri e procedure;
- adeguare la disciplina alle normative europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, paesaggio, sicurezza e fitosanità;
- rispondere ai bisogni dei cittadini.

Dato atto che:

- secondo l'iter stabilito per la definizione di nuovi regolamenti comunali o di revisione/aggiornamento di quelli vigenti, il dirigente del Servizio *Verde Pubblico* ha trasmesso la bozza del regolamento in oggetto al Capo di Gabinetto;
- con nota protocollo n. 813554 del 15/09/2025, il Capo di Gabinetto ha attivato il relativo Tavolo di Lavoro;
- conseguentemente il Responsabile dell'Area *Segreteria Generale* ha prontamente convocato i dirigenti dei Servizi interessati e, in particolare, i Responsabili dell'Area *Direzione Generale*, dell'Area *Gabinetto del Sindaco*, dell'Area *Ragioneria*, dell'Area *Avvocatura*, e dell'Area *Ambiente* e i dirigenti del Servizio *Verde Pubblico*, del Servizio *Gestione e Progettazione Grandi Parchi Urbani* e del Servizio *Polizia Locale* al fine di procedere all'esame della bozza del redigendo regolamento comunale del verde;
- attesa la particolare complessità, articolazione e rilevanza del regolamento in parola, e dei suoi allegati, l'attività istruttoria si è svolta mediante un approfondito lavoro di esame, articolato in riunioni del tavolo tecnico e in molteplici confronti tra i diversi componenti;
- in particolare, gli aspetti del regolamento inerenti la gestione dei parchi comunali sono stati approfonditi e condivisi con il Dirigente del Servizio *Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani*.
- acquisiti i contributi e i suggerimenti condivisi e, pertanto, dichiarati conclusi in data 04/03/2026 i lavori del Tavolo, si è pervenuti alla formulazione del testo del regolamento e degli elaborati:
 - Allegato 1 - *Criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi in ambito urbano*
 - Allegato 2 - *Principi per la realizzazione di impianti arborei*
 - Allegato 3 - *Distanze minime*

IL VICESEGRETARIO GENERALE
 (Dott. *David Aprea*)

- Allegato 4 - *Criteri generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)*
- Allegato 5 - *Sanzioni amministrative pecuniarie*
- Allegato 6 - *Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato. Valore Ornamentale dell'albero*

nonché della *Relazione Illustrativa* recante le motivazioni poste a fondamento della proposta.

- il testo definitivo ha da ultimo recepito le successive indicazioni dell'Amministrazione, con particolare riferimento al testo dell'art. 30;

Precisato che l'attuale assetto delle competenze relative alla gestione del verde comunale è articolato come segue:

- il Servizio *Verde Pubblico* provvede alla gestione e alla manutenzione delle alberature comunali ad alto fusto, escluse quelle ricadenti nei parchi, alla gestione dei procedimenti autorizzativi in materia di tutela delle alberature di proprietà di terzi, nonché alla tutela della pubblica incolumità con riferimento alle alberature di proprietà di terzi incombenti su pubblica via e su aree pubbliche;
- il Servizio *Progettazione e Gestione Grandi Parchi Urbani* provvede alla progettazione, realizzazione, valorizzazione e gestione operativa dei grandi parchi urbani, nonché alla gestione e manutenzione del verde orizzontale e verticale all'interno degli stessi;
- le Municipalità provvedono, nei territori di rispettiva competenza, alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei parchi di interesse locale, nonché alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del verde orizzontale e degli alberi di basso fusto presenti nelle aiuole, nei giardini ed aree a verde attrezzato, lungo la viabilità, nelle aree verdi di pertinenza di plessi scolastici, cimiteri di interesse locale e impianti sportivi di interesse locale.

Attestato che:

- l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitto ex art. 6-bis della legge 241/1990, introdotto con legge 190/2012, art. 1, comma 41, è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs. 267/2000 e degli artt. 1, comma 1, lettera b), e 17, comma 2, lettera a), del *Regolamento dei controlli interni* dell'Ente;
- il presente provvedimento e i suoi allegati non contengono dati personali.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s. mm. ed ii.;
- lo Statuto Comunale;
- l'art. 9 della Costituzione;
- il D.Lgs. n. 42/2004.

Gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagine 48 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati come di seguito:

- 1074L_001_01 *Regolamento del Verde Pubblico e Privato, comprensivo di n. 6 allegati;*
- 1074L_001_02 *Relazione Illustrativa.*

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Verde Pubblico, sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Dott.ssa Teresa Bastia



Con voti UNANIMI,

DELIBERA

PROPORRE AL CONSIGLIO:


1. Approvare l'allegato *Regolamento del Verde Pubblico e Privato*, comprensivo degli elaborati:
 - Allegato 1 - *Criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi in ambito urbano*
 - Allegato 2 - *Principi per la realizzazione di impianti arborei*
 - Allegato 3 - *Distanze minime*
 - Allegato 4 - *Criteri generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)*
 - Allegato 5 - *Sanzioni amministrative pecuniarie*
 - Allegato 6 - *Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato. Valore Ornamentale dell'albero*

e la *Relazione Illustrativa*, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Demandare ai Servizi competenti per materia la predisposizione e l'adozione di modulistica necessaria a facilitare l'utenza nelle procedure previste dal regolamento.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

L'ASSESSORE ALLA SALUTE E AL VERDE
Prof. Vincenzo Santagada



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO
Dott.ssa Teresa Bastia



VISTO: IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMBIENTE
Ing. Vincenzo Brandi



L. VICESEGRETARIO GENERALE
(Dott. *Ugo Aprea*)



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 1 DEL 05/03/2026 AVENTE AD OGGETTO: Proposta al Consiglio di approvazione del *Regolamento del Verde Pubblico e Privato*

Il Dirigente del Servizio *Verde Pubblico* esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

Addi, 05/03/2026

IL DIRIGENTE

[Signature]

Proposta pervenuta all'Area Ragioneria il 06/03/2026... e protocollata con il n. Dec. 2025/123;


Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

[Signature]

Addi, 10/3/26

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]



COMUNE DI NAPOLI

AREA RAGIONERIA
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE DI PROPOSTA AL CONSIGLIO – PROT. N. 1 DEL 05/03/2026 – (DGC/2026/123 DEL 06/03/2026)

Area Ambiente – Servizio Verde Pubblico

Il provvedimento in esame propone al Consiglio Comunale l' approvazione del Regolamento del Verde Pubblico e Privato, comprensivo degli allegati riportati.

Il presente regolamento, oltre a determinare le modalità di tutela, gestione e valorizzazione del verde urbano, disciplina al Titolo III (artt. da 28 a 32) “la partecipazione dei cittadini alla gestione e manutenzione del verde comunale”.

Per quanto attiene all'art. 30 “Contratti di concessione e di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali”, per la promozione di forme di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione per la realizzazione, la manutenzione, ovvero per entrambe le attività relative alle aree verdi comunali, si richiamano per gli stessi i contenuti di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3) per l'osservanza delle finalità del perseguimento dell'interesse pubblico e del costante monitoraggio degli equilibri finanziari del Piano Economico Finanziario (PEF), al fine di evitare eventuali insorgenze di oneri a carico dell'Ente.

Si richiamano, altresì, per quanto attiene i contratti di Partenariato pubblico privato disciplinato dall'art. 193 del D.lgs 36/2023, i contenuti della sentenza del 5.02.2026 (causa C-810/24) della Corte di Giustizia UE e delle recenti sentenze 14 e 15 del 26.02.2026 della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna in merito al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore quando il promotore stesso non risulta aggiudicatario, al fine di evitare eventuali contrasti normativi nell'iter procedurale che potrebbero comportare anche impatti finanziari per l'Ente.

Per le “Donazioni” in beni materiali, servizi o denaro, da parte dei cittadini in forma singola o associata e di altri soggetti privati e pubblici, volte all'incremento e miglioramento del patrimonio vegetale della Città di Napoli disciplinate dall'art. 31, si evidenzia che ai fini dell'accettazione della donazione si dovrà tenere conto non solo del valore della stessa all'attualità ma anche degli eventuali oneri a carico dell'Ente inerenti la manutenzione negli esercizi futuri, verificandone la compatibilità nei Bilanci di Previsione, al fine di garantire sempre il mantenimento dell'equilibrio economico- finanziario dell'Ente.

Con le raccomandazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 06/03/2026

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

Per
10/3/26

6

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in esame si intende proporre al Consiglio comunale l'approvazione del Regolamento del verde pubblico e privato e degli allegati allo stesso, rispettivamente recanti i criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi, i principi per la realizzazione di impianti arborei, le distanze minime, i criteri generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per realizzazione di nuove aree a verde, le sanzioni amministrative pecuniarie e le modalità di calcolo del valore ornamentale degli alberi in caso di danni al patrimonio arboreo pubblico e privato.

Si intende, altresì, proporre all'Organo consiliare di approvare la relazione illustrativa delle motivazioni poste a fondamento della proposta.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Nella parte narrativa viene rappresentato che il verde pubblico e privato è attualmente regolato, nel Comune di Napoli, *“da un insieme eterogeneo di atti, spesso datati e riferiti ad ambiti specifici”*.

L'approvazione del regolamento viene proposta in quanto si ritiene necessario disporre di un regolamento comunale al fine di superare la predetta *“frammentazione normativa, definendo un quadro coerente e sistematico di regole, criteri e procedure; adeguare la disciplina alle normative europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, paesaggio, sicurezza e fitosanità; rispondere ai bisogni dei cittadini.”*

Nelle premesse viene illustrato l'iter istruttorio seguito per la redazione del testo regolamentare, che è stato sottoposto all'esame del gruppo di lavoro all'uopo istituito dal Capo di Gabinetto.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere di regolarità contabile, il Ragioniere Generale rappresenta quanto segue: *“Per quanto attiene all'art. 30 “Contratti di concessione e di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali”, per la promozione di forme di partenariato pubblico privato e di contratti di concessione per la realizzazione, la manutenzione, ovvero per entrambe le attività relative alle aree verdi comunali, si richiamano per gli stessi i contenuti di cui alle lettere da a) ad h) del comma 3) per l'osservanza delle finalità del perseguimento dell'interesse pubblico e del costante monitoraggio degli equilibri finanziari del Piano Economico Finanziario (PEF), al fine di evitare eventuali insorgenze di oneri a carico dell'Ente. Si richiamano, altresì, per quanto attiene i contratti di Partenariato pubblico privato disciplinato dall'art. 193 del D.lgs 36/2023, i contenuti della sentenza del 5.02.2026 (causa C-810/24) della Corte di Giustizia UE e delle recenti sentenze 14 e 15 del 26.02.2026 della Corte dei Conti Sezione Emilia Romagna in merito al riconoscimento del diritto di prelazione in favore del promotore quando il promotore stesso non risulta aggiudicatario, al fine di evitare eventuali contrasti normativi nell'iter procedurale che potrebbero comportare anche impatti finanziari per l'Ente. Per le “Donazioni” in beni materiali, servizi o denaro, da parte dei cittadini in forma singola o associata e di altri soggetti privati e pubblici, volte all'incremento e miglioramento del patrimonio vegetale della Città di Napoli disciplinate dall'art. 31, si evidenzia che ai fini dell'accettazione della donazione si dovrà tenere conto non solo del valore della stessa all'attualità ma anche degli eventuali oneri a carico dell'Ente inerenti la*

manutenzione negli esercizi futuri, verificandone la compatibilità nei Bilanci di Previsione, al fine di garantire sempre il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'Ente."

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con legge regionale n. 25/2025 sono state dettate *"Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale"*.

Il Ministero dell'Ambiente ha approvato, con deliberazione del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico n. 19/2017, le *Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile*.

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

La sezione operativa del DUP 2026/2028 prevede, per l'anno 2026, il perseguimento dell'obiettivo strategico di *"promuovere lo sviluppo e l'attuazione di politiche ambientali che preservino l'ambiente e la biodiversità, a tutela delle presenti e future generazioni"*; come azione strategica per il perseguimento di tale obiettivo *"continuerà ad essere promosso il progetto di affidamento senza fini di lucro, a soggetti pubblici e privati, di aree destinate a verde pubblico [...] e sarà sostenuta l'implementazione di altre forme di partenariato pubblico-privato."*

- CONSIDERAZIONI FINALI

Per gli aspetti prettamente tecnici che caratterizzano la proposta, con particolare riferimento alle norme di natura tecnica contenute nel regolamento e nei suoi allegati, assumono peculiare rilievo l'istruttoria e le valutazioni svolte dalla dirigenza proponente che trovano estrinsecazione nel parere di regolarità tecnica.

Attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto.

Richiamate le raccomandazioni espresse nel parere di regolarità contabile, spettano all'Organo deliberante le valutazioni e le determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali da esercitarsi *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto"*.

Monica Cinque



Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:
Il Sindaco

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bellini", written over a vertical line.


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 105 del 12/03/2026 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate;

nonché da allegati come descritti nell'atto.*


*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....


VISE
IL SEGRETARIO GENERALE

.....


ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 16/3/2026 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....


ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data _____ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

Segreteria del Consiglio Comunale

Firma per ricevuta

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n..... del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,
assistenza alla Giunta e affari istituzionali
Il Funzionario titolare di incarico
di Elevata Qualificazione

.....

REGOLAMENTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

Premesse	3
Titolo I – PRINCIPALI GENERALI	3
Capo 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Principi e finalità	3
Art. 3 – Ambito di applicazione - Tipologie di verde urbano	3
TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO	4
Capo I – LA COMPONENTE ARBOREA	4
Sezione 1 - Tutela e salvaguardia	4
Art. 4 - Campo di applicazione	4
Art. 5 - Norme generali di tutela	5
Art. 6 - Potatura degli alberi	5
Art. 7 - Abbattimento di alberi	7
Art. 8 - Sostituzione degli alberi abbattuti	9
Art. 9 - Prescrizioni per lavori in presenza di alberature	10
Art. 10 - Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati	12
Art. 11 - Trapianti	12
Art. 12 - Procedure di urgenza	13
Sezione 2 - Principi per la realizzazione di nuovi impianti, sostituzioni e trapianti	13
Art. 13 - Classi di grandezza degli alberi e distanze minime	13
Sezione 3 - Alberi monumentali	14
Art. 14 - Alberi monumentali	14
Capo II - PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE	15
Sezione 1 - Riqualificazione di aree a verde esistenti e realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)	15
Art. 15 - Principi generali	15
Art. 16 - Aree ludiche e aree adibite allo sport	16
Art. 17 - Aree riservate al benessere dei cani	16
Sezione 2 - Norme per la fruizione di parchi urbani, giardini ed aree a verde comunali	16
Art.18 - Orario di fruizione	16
Art. 19 - Regole di fruizione	17
Art. 20 - Accesso di veicoli a motore, biciclette e monopattini	19
Art.21 - Fruizione di aree ludiche e aree adibite allo sport	19
Art.22 - Accesso dei cani	20
Art.23 - Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali	20
Capo III - PARCHI E GIARDINI STORICI	22
Art.24 - Norme specifiche per la gestione e la fruizione di parchi e giardini storici	22
Capo IV - ORTI URBANI e ORTI SOCIALI	22
Art.25 - Orti urbani e orti sociali	22
Capo V - NORME GENERALI	22
Art. 26 - Difesa Fitosanitaria	22
Art. 27 - Vegetazione incombente su pubblica via o su piste ciclabili	23

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE	23
Art. 28 - Partecipazione dei cittadini	23
Art. 29 - Affidamento in adozione delle aree a verde	24
Art. 30 - Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali	24
Art. 31 - Donazioni	24
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	25
Art. 32 - Trasparenza e comunicazione	25
Art. 33 - Sanzioni Amministrative	26
Art. 34 - Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato	26
Art. 35 - Ripristino per danni ad arredi, manufatti, attrezzature pubbliche e elementi vegetali nelle aree verdi comunali	26
Art. 36 - Vigilanza	26
Art. 37 - Norme finali	27
Art. 38 - Abrogazioni	27
Art. 39 - Entrata in vigore	27

Elenco allegati

Allegato 1 - Criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi in ambito urbano

Allegato 2 - Principi per la realizzazione di impianti arborei

Allegato 3 - Distanze minime

Allegato 4 - Criteri generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)

Allegato 5 - Sanzioni amministrative pecuniarie

Allegato 6 - Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato. Valore Ornamentale dell'albero

Premesse

Titolo I – PRINCIPI GENERALI

Capo 1 - OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la tutela, la valorizzazione, la gestione e la fruizione del verde pubblico e privato, le modalità di partecipazione dei cittadini alla cura e alla gestione del verde comunale, nonché le sanzioni previste in caso di inosservanza delle prescrizioni.

Art. 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Napoli, in coerenza con l'articolo 9 della Costituzione e con lo Statuto dell'Ente, che riconoscono la tutela dell'ambiente e del paesaggio, tra i principi e valori fondamentali, tutela il verde urbano, pubblico e privato, quale componente fondamentale dell'ambiente e del paesaggio.
2. Il verde urbano riveste un ruolo centrale nel livello di vivibilità e benessere di una città, sia per l'indiscusso valore culturale e di decoro, sia per le importantissime funzioni di mitigazione dell'inquinamento ambientale, di contrasto ai cambiamenti climatici e di difesa del suolo.
3. Le funzioni sociali, culturali ed estetiche delle aree verdi sono riconosciute come elementi fondamentali degli spazi aperti urbani per le possibilità che offrono di ricreazione, relazione sociale, crescita culturale e di salute dei cittadini.
4. Il Comune di Napoli contrasta i fenomeni di usura ed impoverimento che riducono le funzioni ecologiche, compromettono la sopravvivenza di habitat e depauperano la biodiversità, incentivando forme di tutela e valorizzazione del verde, attraverso:
 - a) la razionalizzazione della gestione e della fruizione del verde pubblico e privato esistente;
 - b) l'indicazione dei principi per la progettazione di nuove aree a verde e per la manutenzione di quelle esistenti;
 - c) l'incentivazione della partecipazione dei cittadini nella cura e valorizzazione del verde comunale.

Art. 3 – Ambito di applicazione - Tipologie di verde urbano

1. Il presente regolamento si applica in tutte le aree verdi, pubbliche e private, del territorio comunale.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si applica a:
 - a) parchi e giardini, pubblici e privati;
 - b) aree verdi di pertinenza di plessi scolastici, cimiteri, impianti sportivi, chiese, luoghi di culto, centri sociali ed altri luoghi di aggregazione, aziende sanitarie ospedaliere, edilizia residenziale pubblica;
 - c) aree verdi di pertinenza di strutture industriali, commerciali, artigianali, turistico-ricettive, parcheggi;

- d) giardini pensili, tetti verdi e pareti verdi;
 - e) alberi singoli, filari e parterre alberati;
 - f) alberi di pregio e monumentali pubblici e privati;
 - g) verde a corredo di strade e strutture viarie in genere (spartitraffico, barriere verdi, percorsi su rotaia, aiuole stradali, scarpate, etc.);
 - h) percorsi ciclopedonali nel verde, aree cani, aiuole, fioriere, vasi posizionati su suolo pubblico;
 - i) orti urbani, orti sociali, giardini condivisi;
 - j) microforeste.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
- a) le aree militari;
 - b) le aree di pertinenza delle carceri;
 - c) le coltivazioni a reddito di alberi da frutto;
 - d) le coltivazioni specializzate e semi-specializzate per l'arboricoltura da legno;
 - e) le attività florovivaistiche;
 - f) gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali.
4. E' fatta salva l'applicazione di tutte le norme sovraordinate, comunitarie, nazionali e regionali, relative alle aree protette.
5. Per quanto riguarda i tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in aree classificabili come bosco, si applicano le prescrizioni dettate dalle vigenti normative di settore.
6. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per aree pubbliche comunali si intendono sia quelle gestite direttamente dall'Amministrazione comunale sia quelle gestite tramite terzi o, comunque, destinate ad uso pubblico, anche in forza di apposito atto convenzionale o di accordo di collaborazione, fatta salva la disciplina dettata dal regolamento comunale per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.
7. Negli ambiti tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), con particolare riferimento agli artt. 10, 21, 136, 142 e 146, si applicano le disposizioni ivi contenute.

TITOLO II – GESTIONE DEL VERDE URBANO

Capo I – LA COMPONENTE ARBOREA

Sezione 1 - Tutela e salvaguardia

Art. 4 - Campo di applicazione

1. Sono oggetto di tutela e salvaguardia, ai fini del presente Titolo, tutti gli alberi pubblici o privati, aventi le seguenti caratteristiche:
- a) diametro del fusto, misurato ad 1,30 m dal colletto, maggiore di 15 cm;

- b) per gli alberi a portamento policormico, se almeno uno dei fusti raggiunge i 15 cm di diametro, misurato a 130 cm di altezza da terra;
 - c) per le palme, altezza dello stipite superiore a 2 m.
2. Sono altresì oggetto di tutela e salvaguardia gli alberi di nuovo impianto, posti a dimora nell'ambito di progetti di sistemazione o, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, in sostituzione di alberi abbattuti, ancorché non abbiano raggiunto le caratteristiche di cui al punto precedente;
3. Sono esclusi gli alberi appartenenti alla specie *Ailanthus altissima*, nonché gli altri alberi appartenenti alle specie esotiche invasive individuate ai sensi del Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 (*Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive*).

Art. 5 - Norme generali di tutela

1. Sono considerate "danneggiamenti", e pertanto vietate, tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità e lo sviluppo di radici, fusto o chioma degli alberi di proprietà pubblica e privata, quali:
- a) provocare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture;
 - b) l'affissione diretta sugli alberi con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile, di cartelli, manifesti e simili;
 - c) l'apposizione agli alberi di cavi, fili, tiranti e quanto altro possa arrecare danno o alterare l'assetto della pianta, fatti salvi gli interventi di consolidamento di alberi interi o porzioni di essi.
2. Ai fini del presente regolamento, la *Zona di rispetto dell'albero*, basata sullo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, è definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il fusto dell'albero, e come raggio quello pari a 3 volte la circonferenza del fusto, misurata a 1,3 m dal colletto.
3. Per gli esemplari monumentali o di pregio, la Zona di rispetto dell'albero è rappresentata dalla proiezione a terra della relativa chioma. In caso di albero a portamento colonnare la zona di rispetto viene definita nei termini più tutelanti di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 6 - Potatura degli alberi

1. La potatura degli alberi è consentita nei seguenti periodi:
- a) Conifere e Latifoglie decidue e sempreverdi: 15 ottobre - 15 marzo;
 - b) Palme: 1 maggio - 15 ottobre;
 - c) Magnolia grandiflora, Phytolacca dioica, Ficus spp, Ceiba spp.: 15 aprile - 15 luglio;
 - d) Agrumi: 15 febbraio - 15 giugno.
2. La rimonda dal secco, intesa come intervento cesorio finalizzato alla sola asportazione di foglie di palma secche, di rami o branche non più vegete, senza limitazioni nel diametro di taglio è consentita nell'arco di tutto l'anno.

3. La potatura è sempre eseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dell'avifauna e non è effettuata su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli. Fanno eccezione gli interventi di potatura necessari a rimuovere condizioni di accertata pericolosità delle piante, secondo la disciplina di cui all'art. 12.
4. La potatura è sempre eseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi.
5. Sono vietati i seguenti interventi:
 - a) gli interventi di potatura al di fuori delle epoche sopra indicate;
 - b) gli interventi di capitozzatura, vale a dire l'asportazione di ampie porzioni di chioma o della chioma intera con tagli internodali, oppure con tagli nodali qualora condotti in corrispondenza di una ramificazione laterale non sufficientemente sviluppata in diametro; sono consentiti interventi di capitozzatura esclusivamente su piante giovani finalizzati ad ottenere nel lungo termine una forma "a testa di salice";
 - c) gli interventi che comportano una drastica riduzione della chioma (maggiore del 50%), stravolgendo completamente il portamento e l'equilibrio biologico della pianta e riducendone drasticamente il valore ornamentale, nonché il ciclo vitale;
 - d) la cimatura dell'asse principale e dei rami, nelle piante nelle conifere, eccetto per esemplari di generi quali *Taxus*, *Cupressus*, *Thuja*, sottoposti ad *ars topiaria*, fatte salve le spuntature degli apici laterali (per una lunghezza massima pari ad un decimo della lunghezza del ramo e comunque non superiore a cm 30) con esclusione della cima, che è salvaguardata.
6. Eventuali deroghe sono consentite, a seguito di rilascio di nulla osta da parte del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo, su istanza del proprietario o dell'avente titolo, unicamente:
 - a) per interventi che risultino obbligatori ai fini dell'ottemperanza a titoli esecutivi o a norme, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico; in questi casi l'istanza di rilascio di nulla osta indica gli estremi del provvedimento normativo o allega copia del titolo esecutivo da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli art. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da sentenza emessa dall' autorità giudiziaria;
 - b) per interventi necessari a rimuovere condizioni di accertata pericolosità; in questi casi alla richiesta di rilascio di nulla osta è allegata perizia redatta da dottore agronomo o forestale abilitato ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o agrotecnico laureato iscritto all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, attestante la sussistenza di condizioni di pericolosità per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabile, ovvero la necessità di ordine agronomico.

Il procedimento per il rilascio di nulla osta ai sensi del presente comma deve concludersi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria alla relativa istruttoria.

7. Gli interventi effettuati dai Servizi Comunali o Municipali competenti per la gestione del verde comunale, direttamente o attraverso società *in house* o ditte specializzate affidatarie di appalti, si effettuano nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo, e non sono subordinati al rilascio del nulla osta di cui al comma 6.

8. La potatura degli alberi è sempre eseguita da parte di ditte specializzate regolarmente iscritte nell'apposita categoria della Camera di Commercio, nel rispetto dei "Criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi in ambito urbano" di cui all' Allegato 1, e comunque fissati dalla normativa vigente.
9. Per gli alberi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*”, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con particolare riferimento agli artt. 10, 21, 136 e 142, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Art. 7 - Abbattimento di alberi

1. L'abbattimento di alberi, di proprietà pubblica o privata, è consentito esclusivamente:
 - a) per la rimozione di pericoli accertati per la pubblica e privata incolumità non altrimenti eliminabili;
 - b) in caso di albero morto o in condizioni vegetative - fitosanitarie irrimediabilmente compromesse;
 - c) per insopprimibili esigenze di ordine agronomico e connesse a diradamento colturale di gruppi arborei a densità elevata, nella misura strettamente indispensabile al corretto sviluppo dei soggetti con miglior portamento;
 - d) per ottemperare ad obblighi derivanti da norme in materia fitosanitaria;
 - e) nel caso provochino comprovati danni o problemi a strutture, opere o impianti tecnologici esistenti, sia pubblici, sia privati, a cui non sia possibile porre rimedio con interventi di contenimento parziale dello sviluppo della pianta secondo le pratiche della moderna arboricoltura e a salvaguardia della loro stabilità, anche tenendo conto del valore delle strutture, opere o impianti tecnologici esistenti in relazione al valore ornamentale degli alberi stabilito sulla base della metodica di cui al presente regolamento;
 - f) per ottemperare a titoli esecutivi o a norme, ivi comprese le prescrizioni in materia di servitù, fasce e zone di rispetto di impianti, reti tecnologiche e strutture di pertinenza a vie di comunicazione di uso pubblico;
 - g) nei casi in cui il mantenimento degli alberi sia incompatibile con:
 - g.1) interventi di manutenzione straordinaria connessi ad esigenze di salvaguardia dell'incolumità delle persone;
 - g.2) interventi di "restauro e risanamento conservativo", "ristrutturazione edilizia", "nuova costruzione" e "ristrutturazione urbanistica" come definiti dall'art. 3.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e successive modificazioni.
 - g.3) lavori finalizzati all'adeguamento delle strutture edilizie a norme obbligatorie in materia di sicurezza abitativa o comunque dettati da esigenze di tale natura, laddove sia dichiarata l'impossibilità di mettere in campo interventi alternativi tali da preservare gli alberi.
2. Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) su alberi radicati in aree non di proprietà comunale, l'abbattimento è subordinato al nulla osta rilasciato dal Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo su istanza del proprietario o dell'avente titolo. Tale istanza è corredata da perizia redatta da dottore agronomo o forestale abilitato ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o agrotecnico laureato iscritto all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, che attesti la sussistenza di almeno una delle condizioni di ammissibilità dell'intervento e che

indichi dettagliatamente le modalità di sostituzione degli alberi abbattuti, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento. Il procedimento per il rilascio di nulla osta ai sensi del presente comma deve concludersi entro il termine di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza corredata di tutta la documentazione necessaria alla relativa istruttoria.

3. Nei casi di cui alla lettera f) per alberi radicati in aree non di proprietà comunale, l'istanza di rilascio di nulla osta indica il provvedimento normativo o allega il titolo esecutivo da cui deriva l'obbligatorietà dell'intervento comunicato; l'obbligatorietà di ottemperare alla normativa in materia di confini contenuta negli art. da 892 a 899 del Codice Civile deriva unicamente da apposita sentenza specificamente emessa dalla competente autorità giudiziaria.
4. Nei casi di cui alla lettera, g), inerenti sia alberi comunali che non comunali, nell'ambito dei procedimenti gestiti dai Servizi comunali competenti, tra gli elaborati progettuali è allegata relazione agronomica da sottoporre al parere preventivo del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo nella quale sia evidenziata l'incompatibilità degli alberi con le previsioni progettuali, nonché asseverazione, da parte di apposite figure professionali, in merito all'impossibilità di porre in essere soluzioni tecniche alternative che consentano la conservazione in sicurezza dell'albero nonché la conformità al presente regolamento. La relazione agronomica, inoltre, indica dettagliatamente le modalità di sostituzione degli alberi abbattuti, ai sensi di quanto previsto all'art. 8 del presente regolamento.
5. Gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), effettuati dai Servizi Comunali o Municipali competenti per la gestione del verde comunale, direttamente o attraverso società *in house* o ditte specializzate affidatarie di appalti, si effettuano nel rispetto dei principi enunciati nel presente articolo, e non sono subordinati al rilascio del nulla osta di cui al comma 2.
6. Dell'abbattimento programmato di alberature comunali e delle motivazioni che sottendono allo stesso, è sempre data opportuna informazione alla cittadinanza attraverso il portale web istituzionale.
7. L'abbattimento degli alberi avviene nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dell'avifauna e non può essere effettuato su alberi in cui siano presenti nidi di uccelli. Fanno eccezione gli interventi strettamente necessari a rimuovere condizioni di accertata pericolosità delle piante.
8. Gli interventi di abbattimento sono sempre eseguiti nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione delle piante e dei prodotti vegetali dagli organismi nocivi.
9. Gli abbattimenti sono eseguiti da parte di ditte specializzate così come previsto all'art. 6 comma 8.
10. Per gli alberi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), con particolare riferimento agli artt. 10, 21, 136 e 142, si applicano le disposizioni ivi contenute e quelle contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", previo rilascio di nulla osta all'abbattimento da parte del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo;
11. Per alberi monumentali di cui all'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*" si applicano le disposizioni di cui alle vigenti *Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli Alberi Monumentali* emanate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 8 - Sostituzione degli alberi abbattuti

1. Al fine di preservare la consistenza del patrimonio a verde, ogni albero abbattuto è numericamente sostituito in loco o in area limitrofa, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per problemi fitosanitari o per mancanza di condizioni idonee, come specificate al comma 4 lett. a), b) e c) del presente articolo.
2. Nel caso di abbattimento di alberi comunali o pubblici, la sostituzione avviene entro la seconda stagione colturale idonea per la messa a dimora di alberi (così come indicata nell'Allegato 2) successiva all'abbattimento.
3. Nel caso di abbattimento di alberi privati, il proprietario o l'avente titolo provvede alla sostituzione entro un anno dall'abbattimento.
4. I privati impossibilitati a procedere alla sostituzione, in loco o in area limitrofa, degli alberi abbattuti, per una o più delle motivazioni elencate alle successive lettere a), b) e c), corrispondono all'Amministrazione Comunale, per ogni albero non sostituito, a titolo di misura di mitigazione, la somma pari al prezzo di fornitura di un albero della stessa specie, così come quantificata dal Servizio comunale competente sulla base del vigente prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania o, per le specie arboree in esso non presenti, dal vigente Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture Edizione Assoverde.

La sostituzione degli alberi abbattuti è da considerarsi inattuabile nei seguenti casi:

- a) impossibilità di rispettare la normativa vigente in materia di distanze minime da confini, edifici, manufatti, strade, linee ferroviarie, utenze aeree e sotterranee, solai e manufatti interrati;
- b) assenza di una superficie di terreno nudo minima ovvero ottenibile attraverso la deimpermeabilizzazione in loco, così come indicata all'art. 9. comma 3 lettera f);
- c) impossibilità di garantire le distanze minime tra alberi così come individuate nell'Allegato 3.

Le motivazioni di impossibilità a procedere alla sostituzione sono attestate nelle perizie agronomiche allegate alle istanze di rilascio di nulla osta all'abbattimento o nelle relazioni agronomiche allegate ai progetti di cui al precedente art. 7, e verificate dal Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo.

5. Entro 24 mesi dalla data di scadenza dell'obbligo di sostituzione, il Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo può disporre i controlli necessari per verificare il rispetto della disciplina prevista nel presente Titolo e l'avvenuto attecchimento dei nuovi alberi.
6. Gli alberi messi a dimora in sostituzione di quelli abbattuti, hanno circonferenza minima misurata a 1,30 m dal colletto di 16-18 cm ed altezza minima di impalcatura pari a 2 m ed appartenere, di norma, alla stessa specie di quelli abbattuti. Qualora il proprietario intenda sostituire l'albero abbattuto con albero appartenente a specie diversa, le motivazioni a sostegno del cambio di specie sono attestate nelle perizie agronomiche allegate alle istanze di rilascio di nulla osta all'abbattimento o nelle relazioni agronomiche allegate ai progetti di cui al precedente art. 7, e verificate dal Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo.
7. Per i principi da seguire per il corretto impianto di alberi, ex novo o in sostituzione di quelli abbattuti, si rimanda all'Allegato 2.

Art. 9 - Prescrizioni per lavori in presenza di alberature

1. All'interno della Zona di rispetto dell'albero, così come definita all'art. 5 commi 2 e 3, è vietata ogni attività che arrechi danno al suo sviluppo, alla sua vitalità e alla sua stabilità, ed in particolare:
 - a) l'esecuzione di scavi;
 - b) l'impermeabilizzazione del suolo e all'acqua, anche per costipamento;
 - c) l'esecuzione di riporti che non siano di terreno agrario e che causino l'interramento anche minimo del colletto;
 - d) lo spargimento di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque di scarico, pietre e materiali ferrosi e di qualsiasi altra sostanza nociva per la salute degli alberi;
 - e) l'uso improprio di prodotti diserbanti;
 - f) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
 - g) il deposito, anche temporaneo, di materiali; in caso di necessità imprescindibili, legate all'assenza di soluzioni logistiche alternative, il deposito può essere autorizzato da parte dei Servizi comunali competenti, previa acquisizione del parere favorevole del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo.
2. Eventuali deroghe ai divieti di cui ai punti precedenti, possono essere consentite, previa acquisizione di parere favorevole del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo, nell'ambito delle procedure gestite dai competenti Servizi Comunali, per interventi necessari:
 - a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al ripristino della funzionalità di impianti tecnologici (tubazioni, gas, linee elettriche, telefoniche, fognature, ecc.) preesistenti;
 - b) alla costruzione di un nuovo impianto tecnologico, ove la dimensione delle banchine e la posizione delle alberate o siepi non consentano l'osservanza della zona di rispetto dell'albero;
 - c) al ripristino o rifacimento di marciapiedi, cordoli e pavimentazioni non permeabili esistenti;
 - d) alla demolizione e ricostruzione di edifici o manufatti esistenti o porzioni di essi;
 - e) alla realizzazione di nuovi manufatti o edifici;
 - f) per adeguamenti o interventi imposti da normative vigenti o di nuova introduzione o per cause di pubblica incolumità.
3. Le deroghe sono concesse soltanto in caso di motivata necessità e assenza di soluzioni alternative e alle seguenti condizioni:
 - a) gli scavi sono effettuati a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori, allo scopo di consentirne la corretta individuazione e la salvaguardia e senza ledere le radici di diametro superiore a cm 3;
 - b) gli scavi non restano aperti di norma per più di una settimana e se dovessero

verificarsi interruzioni dei lavori, sono riempiti provvisoriamente o comunque mantenuti umidi. In alternativa, l'esecutore degli scavi provvede a proteggere le radici con un'apposita stuoia e a mantenerle umide;

- c) nella posa in opera di impiantistica tecnologica interrata, le radici più grosse sono sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano ed utilizzo di spingitubo senza provocare ferite e sono protette contro il disseccamento con specifici accorgimenti;
- d) la colmataura degli scavi è effettuata con apporto di terreno agrario e seguita da accurato assestamento e livellamento del terreno, per ripristinare il livello originario. La quota finale del terreno è verificata dopo almeno tre bagnature ed eventuali relative ricariche;
- e) le operazioni di scavo su suolo comunale per interventi nella zona di rispetto di alberi comunali o non, siano supervisionate da un tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale abilitato ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o agrotecnico laureato iscritto all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati) che assista la Direzione Lavori e che, a fine lavori, rediga una relazione di corretta esecuzione degli interventi; qualora lo scavo sia avvenuto in assenza di un tecnico abilitato (dottore agronomo o forestale abilitato ed iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o agrotecnico laureato iscritto all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati), la stabilità delle piante è certificata comunque tramite l'utilizzo di analisi strumentali a discrezione del tecnico stesso;
- f) l'eventuale posa in opera di pavimentazioni superficiali permeabili o semipermeabili nelle aree di pertinenza degli alberi, assicura un'area di terreno nudo circostante l'albero, pari ad almeno:

f.1) 10 mq, per gli alberi di I grandezza (altezza > 18 m);

f.2) 6 mq, per gli alberi di II grandezza (altezza 10 - 18 m);

f.3) 4 mq, per gli alberi di III grandezza (altezza < 10 m);

f.4) 12 mq, per gli alberi di pregio monumentale

fatti salvi i limiti inderogabili di cui all'art. 5 commi 2 e 3.

- 4. Nei casi sopra descritti, il Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo è interessato dai Servizi comunali competenti all'autorizzazione dei lavori per l'espressione di parere vincolante in merito, da rendere entro 30 giorni naturali e consuntivi dalla richiesta, salvo sospensioni a norma di legge.
- 5. Il rilascio di parere favorevole è in ogni caso subordinato alla produzione di specifica asseverazione, da parte dei progettisti, nella quale sia attestata l'impossibilità di porre in essere soluzioni tecniche alternative.
- 6. Negli interventi assoggettati dalla normativa specifica a comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), l'istante produce specifica relazione, da parte di professionista agronomo incaricato, relativa alla conformità degli interventi da realizzare all'interno delle aree di pertinenza dell'albero a quanto disposto dal presente regolamento.
- 7. Il Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo può richiedere che lo scavo e il successivo riempimento, vengano riaperti al fine di verificare eventuali lesioni all'apparato radicale dei soggetti arborei presenti.

Art. 10 - Prescrizioni in presenza di cantieri pubblici e privati

1. Nelle aree di cantiere, pubbliche o private, il responsabile di cantiere adotta tutti gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento ovvero qualsiasi attività che possa compromettere in modo diretto o indiretto la salute, lo sviluppo e la stabilità degli alberi.
2. Il responsabile del cantiere protegge gli alberi presenti a proprie cure e spese, sotto la supervisione di un tecnico abilitato.
3. La protezione è realizzata con una solida recinzione che consente di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale, ed in conformità alle vigenti norme di circolazione stradale e pedonale.
4. La protezione interessa il fusto fin dal colletto attraverso l'impiego di tavole di legno o di altro idoneo materiale, poste intorno al tronco a formare una gabbia sull'intera circonferenza previa interposizione di una fascia protettiva di materiali cuscinetto.
5. In caso di necessità si protegge anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione o ponteggi.
6. I sistemi di protezione sono mantenuti in efficienza per tutta la durata del cantiere e sono rimossi al termine dei lavori.
7. Alla fine delle operazioni di pulizia del cantiere, le aree interessate risultano prive di residui.
8. A chiusura dei lavori il tecnico redige una relazione relativa alla corretta esecuzione degli interventi a tutela delle alberature e la valutazione complessiva dell'esemplare da un punto di vista biologico, fitosanitario e fitostatico.
9. In corrispondenza della zona di rispetto dell'albero di cui all'art. 5 del presente regolamento, è vietato il transito di mezzi, fatta eccezione per i casi in cui vi sia effettiva necessità e comunque solo in presenza di una superficie pavimentata.
10. Al conduttore del cantiere può richiedersi, a sua cura e spese, attività di monitoraggio, controlli di stabilità, prove di trazione e quanto altro ritenuto necessario a salvaguardia degli alberi, durante i lavori e per un periodo successivo alla conclusione degli stessi.
11. In caso di danni o di abbattimenti di esemplari arborei pubblici o privati, in violazione delle norme di cui al presente regolamento, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido, oltre alla corresponsione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 33, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a loro spese, determinato dal Servizio competente e pari al Valore ornamentale dell'albero, secondo quanto indicato nell'Allegato 6.

Art. 11 - Trapianti

1. Il trapianto di essenze arboree è consentito solo quale alternativa all'abbattimento disciplinato ai sensi dell'art. 7 ed è soggetto alla medesima disciplina prevista tranne che per l'obbligo di sostituzione.
2. Le operazioni di trapianto di soggetti arborei avvengono secondo le migliori tecniche agronomiche, in un'unica operazione e nei tempi vegetativi appropriati.
3. Nel corso delle tre stagioni vegetative successive colui che ha effettuato i trapianti

assume la responsabilità manutentiva dei soggetti trapiantati.

4. In caso di morte degli esemplari arborei trapiantati nei primi tre anni dalla data dell'intervento, il proprietario o l'aveente titolo ne dà tempestiva comunicazione al Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo e provvede alla sostituzione secondo quanto disciplinato all'art. 8.

Art. 12 - Procedure di urgenza

1. Qualora, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose non sia possibile provvedere ad opportuni transennamenti e inibizione alla frequentazione veicolare e pedonale delle aree o degli edifici interessati dalla potenziale caduta dell'intero albero o parti di esso, e pertanto risulta necessario procedere ad un intervento urgente di potatura in difformità a quanto previsto dall'art. 6 o di abbattimento, il proprietario o l'aveente titolo, interviene tempestivamente con le operazioni strettamente necessarie al ripristino delle condizioni di sicurezza, e invia, non oltre le 48 ore successive all'esecuzione dell'intervento, una comunicazione descrittiva dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza al Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo, alla Municipalità competente per territorio e al Comando di Polizia Locale.
2. Le motivazioni di urgenza, tra cui rientrano lo schianto di rami o branche, l'evidente sradicamento, il progressivo e rapido sollevamento della zolla, la progressiva e rapida inclinazione del fusto e i danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, devono essere dettagliatamente descritte e documentate nell'istanza di cui al successivo comma 3.
3. Entro i successivi 30 giorni naturali e consecutivi, il proprietario o l'aveente titolo inoltra al Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo istanza di rilascio nulla osta in sanatoria, con le stesse modalità previste agli artt. 6 e 7.
4. Qualora, a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici del Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo venga rilevata l'insussistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'intervento in via d'urgenza, lo stesso è considerato non autorizzato e come tale sanzionato ai sensi dell'art. 33 del presente regolamento.
5. Agli interventi urgenti disposti dall'amministrazione comunale o dal Corpo dei Vigili del Fuoco, nei limiti delle rispettive competenze, non si applicano i procedimenti di cui al presente articolo.
6. I Servizi comunali o municipali che dispongono interventi urgenti di abbattimento ne danno successiva informativa alla cittadinanza, attraverso il portale web istituzionale.
7. Per gli alberi ricadenti in ambiti tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con particolare riferimento agli artt. 10, 21, 27, 136 e 142, si applicano le disposizioni ivi contenute.

Sezione 2 - Principi per la realizzazione di nuovi impianti, sostituzioni e trapianti

Art. 13 - Classi di grandezza degli alberi e distanze minime

La classe di grandezza degli alberi è definita in funzione dello sviluppo che gli stessi possono raggiungere a maturità, in assenza di fattori limitanti.

L'Amministrazione comunale, nell'ambito del presente regolamento, applica la seguente

classificazione:

Classe di grandezza	Altezza massima a maturità in contesto urbano (m)	Principali specie diffuse sul territorio comunale riferite alle diverse classi di grandezza
I	>18	<i>Cedrus</i> spp.; <i>Pinus pinea</i> ; <i>Platanus</i> spp.; <i>Populus</i> spp.; <i>Tilia</i> spp.; <i>Eucalyptus</i> spp.; <i>Quercus ilex</i> ; <i>Celtis australis</i> ; <i>Washingtonia</i> spp; <i>Cupressus sempervirens</i> ; <i>Liquidambar styraciflua</i> ; <i>Liriodendron tulipifera</i> ; <i>Araucaria</i> spp
II	10 - 18	<i>Robinia pseudoacacia</i> ; <i>Phoenix</i> spp; <i>Ficus</i> spp; <i>Magnolia</i> spp; <i>Sophora japonica</i> ; <i>Pinus halepensis</i> ; <i>Paulownia tomentosa</i> spp; <i>Catalpa bignonioides</i> ; <i>Melia azedarach</i> ; <i>Jacaranda mimosifolia</i> ; <i>Cinnamomum camphora</i>
III	< 10	<i>Cercis siliquastrum</i> ; <i>Robinia pseudoacacia</i> var. <i>umbraculifera</i> ; <i>Prunus</i> spp; <i>Ligustrum lucidum</i> ; <i>Citrus</i> spp (agrumi); <i>Hybiscus</i> spp

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni, delle vigenti norme in materia di distanza degli alberi dalle linee ferroviarie e dalle reti aeree, le distanze minime da rispettare sono riportate nell' Allegato 3 "*Distanze minime*", in funzione delle classi di grandezza sopra definite.

Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di sostituzioni di fallanze verificatesi all'interno di alberate e gruppi arborei preesistenti.

Dette distanze minime possono non essere rispettate nel caso di impianti specificamente destinati ad assolvere funzioni di riduzione dell'inquinamento acustico, del particolato, del vento, dell'insolazione, nonché al conseguimento di assetti naturaliformi.

Sezione 3 - Alberi monumentali

Art. 14 - Alberi monumentali

1. Il Comune di Napoli promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale individuati in conformità all'art. 7 della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 "*Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani*" e del Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014 "*Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*".
2. Il Servizio competente alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio arboreo aggiorna il censimento degli alberi monumentali, sia pubblici che privati, mediante rilevazioni dirette o mediante segnalazioni provenienti da vari soggetti (enti pubblici, cittadini, Associazioni, Istituti scolastici, etc.), provvedendo alle dovute comunicazioni ai competenti uffici regionali.
3. La segnalazione finalizzata all'iscrizione in elenco di un albero ritenuto rispondente ai criteri di monumentalità può essere effettuata da chiunque attraverso la compilazione della scheda di segnalazione corredata da foto e da ogni documentazione ritenuta utile, il cui modello è allegato al Decreto interministeriale del 23 ottobre 2014.
4. Gli alberi monumentali sono sottoposti alle norme di tutela citate al comma 1 e alle "*Linee guida per gli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali*" approvate con Decreto dipartimentale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del

31 marzo 2020 n. 1104, oltre che alle norme di tutela degli alberi previste dal presente regolamento.

Capo II - PARCHI URBANI, GIARDINI, AREE A VERDE

Sezione 1 - Riqualificazione di aree a verde esistenti e realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)

Art. 15 - Principi generali

1. La realizzazione e la riqualificazione di tutte le aree a verde, sia pubbliche che private, è effettuata nel rispetto della normativa vincolistica, paesaggistica ed urbanistica sovraordinata, ed è sempre improntata ai seguenti principi:
 - a) riduzione del consumo di risorse idriche ed energetiche non rinnovabili;
 - b) riduzione dell'emissione ed aumento della segregazione di CO₂;
 - c) riduzione degli impatti ambientali ed economici di gestione e manutenzione;
 - d) durabilità dell'opera nel tempo;
 - e) filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale, ecocompatibili o materiali riciclati;
 - f) riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
 - g) risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica della vegetazione che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica attraverso la riduzione delle superfici impermeabili;
 - h) orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità favorendo la connessione con altre aree verdi;
 - i) utilizzo di composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza attraverso specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna;
 - j) accessibilità ampia e differenziata (inclusiva, pedonale, ciclabile), nelle aree a verde pubblico o ad uso pubblico;
 - k) diffusione di una coscienza ecologica attraverso l'inserimento di elementi informativi, formativi o interattivi volti ad ampliare la sensibilità rispetto ai valori ecosistemici delle aree verdi.
2. Per i criteri da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per la realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde) si rimanda all' Allegato 4 al presente Regolamento.
3. Nella progettazione degli interventi di riqualificazione di aree a verde pubblico esistenti e per la realizzazione di nuove aree a verde pubblico sono sempre rispettati i vigenti Criteri Ambientali Minimi del Ministero della Transizione Ecologica, inerenti il Verde Pubblico e tutti gli altri settori oggetto di progettazione.
4. La progettazione è preceduta da un'analisi di contesto e delle caratteristiche pedoclimatiche del sito di intervento, è orientata alla realizzazione di spazi verdi ispirati agli habitat naturali e persegue la qualità estetica e funzionale ottimizzando costi della realizzazione e della futura manutenzione.
5. I progetti di aree a verde pubbliche o destinate ad uso pubblico sono corredati dal piano manutentivo dell'opera.
6. I progetti di cui al comma 4, assicurano l'accessibilità alle aree verdi pubbliche da parte di

tutti i cittadini.

Art. 16 - Aree ludiche e aree adibite allo sport

1. Al fine di garantire la sicurezza delle aree ludiche e delle aree adibite allo sport, per la progettazione delle stesse nell'ambito dei progetti di riqualificazione di aree a verde pubbliche esistenti o di realizzazione di nuove aree a verde pubblico, sono rispettate le vigenti normative tecniche europee (EN) elaborate dal Comitato Europeo di Normalizzazione e recepite a livello nazionale dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) e, in particolare:
 - a) UNI EN 11123: "*Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto*";
 - b) UNI EN 1176: "*Attrezzature e superfici per aree da gioco*";
 - c) UNI EN 1177: "*Rivestimenti di superfici di aree da gioco per attenuare l'impatto - Metodi di prova per determinare l'attenuazione dell'impatto*";
 - d) UNI EN 16630: "*Attrezzature installate in modo permanente per il fitness all'aperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova*";
 - e) UNI 11306: 2020: "*Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova*".
2. Per i criteri da seguire per la riqualificazione o la realizzazione di aree ludiche e di aree adibite allo sport, all'interno di aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde) si rimanda all' Allegato 4.

Art. 17 - Aree riservate al benessere dei cani

1. Nella progettazione delle aree verdi di proprietà comunale è considerata, ove le dimensioni, l'ubicazione e la natura dell'area verde lo consentano, l'esigenza di sgambatura e socializzazione dei cani mediante la predisposizione di aree riservate al benessere dei cani in conformità con la vigente normativa di settore e con il vigente regolamento comunale per la tutela degli animali.
2. Tali aree sono realizzate nel rispetto degli indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani dettati dal competente Servizio comunale.

Sezione 2 - Norme per la fruizione di parchi urbani, giardini ed aree a verde comunali

Art.18 - Orario di fruizione

1. La fruizione delle aree verdi di norma, fatte salve limitazioni derivanti da esigenze manutentive o per motivi di sicurezza e pubblica incolumità, è consentita:
 - a) nelle aree verdi non recintate, senza limitazioni di orario;
 - b) nelle aree verdi recintate, in orari stabiliti con Ordinanza Sindacale, garantendo, in ogni caso, per tutti i parchi, in funzione della stagionalità, la fruizione dalle ore 7.30 alle ore 16.30, nel periodo autunno-invernale e dalle ore 7.00 alle ore 19.00, nel periodo primaverile-estivo. Resta salva la possibilità di aperture diverse per alcuni parchi, individuati in specifici provvedimenti.
 - c) nelle aree verdi di pertinenza a servizi pubblici (giardini scolastici, cimiteri, impianti sportivi, ecc.), negli orari di funzionamento delle Istituzioni cui afferiscono, nei limiti dettati dalle esigenze funzionali del servizio erogato.

2. L'accesso dei cittadini alle aree verdi è vietato in presenza di allerta meteo per previste condizioni meteorologiche avverse ai fini di protezione civile per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico di livello giallo (criticità ordinaria), arancione (criticità moderata) o rosso (criticità elevata) o per rischio dovuto a venti forti, diramata dai competenti uffici regionali.
3. Ulteriori limitazioni alla fruizione delle aree verdi pubbliche possono essere disposte al fine di tutelare aspetti particolari della flora, della fauna o del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico.

Art. 19 - Regole di fruizione

1. Le aree verdi, nel rispetto della legge e dei regolamenti, sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività ludiche e sociali, fisico-motorie, per il riposo, lo studio e l'osservazione della natura, e, più in generale, per il tempo libero o per attività sociali o ricreative.
2. E' vietato utilizzare le aree verdi pubbliche o private di uso pubblico per scopi non conformi alla loro destinazione d'uso ed è vietato altresì compromettere in qualsiasi modo la vitalità del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo, nonché arrecare disturbo ad altri frequentatori, cagionare danni o mettere a rischio la conservazione e l'integrità dell'ambiente naturale, la flora e la fauna, nonché i manufatti, gli arredi, le attrezzature, le infrastrutture e le dotazioni ivi presenti, rimuovere o danneggiare nidi.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge e da altre disposizioni normative, è vietato:
 - a) calpestare le aiuole (ad eccezione di eventuali spazi espressamente indicati ed individuati da apposita cartellonistica);
 - b) eliminare o danneggiare alberi o arbusti o parti di essi;
 - c) affiggere o appendere sui tronchi degli alberi o sugli arbusti materiale o strutture di qualsiasi genere (volantini, manifesti, cartelli segnaletici, altalene, amache, cavi, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato;
 - d) raccogliere e asportare fiori, frutti, fronde, bulbi, radici, semi, terriccio, erbacee e strato superficiale di terreno;
 - e) mettere a dimora nuovi alberi o arbusti in aree a verde comunali, ivi comprese le fonti arboree stradali, senza preventiva autorizzazione del servizio comunale o municipale competente;
 - f) abbandonare i sentieri tracciati, scavalcare transenne e ripari, anche temporanei, nonché steccati posti a tutela dell'incolumità pubblica ovvero a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite;
 - g) accendere fuochi e tenere condotte che possano provocare incendi. In casi debitamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale o in aree espressamente individuate ed attrezzate è possibile l'utilizzo di barbecue, sempre sotto la stretta vigilanza di persona adulta. L'utilizzo di tali aree è regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
 - h) abbandonare cibo e rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - i) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi, attrezzature, manufatti o elementi di arredo;

- j) causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso;
- k) introdursi nelle vasche e nei laghetti;
- l) praticare le scarpate, sedersi su parapetti e corrimano, sporgersi o gettare oggetti, utilizzare in modo improprio sedute o panchine;
- m) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- n) l'esercizio di attività ambulanti e di attività di vendita anche senza l'installazione di banchi, salvo quanto espressamente autorizzato in specifici regolamenti comunali;
- o) la distribuzione a getto di opuscoli, manifesti o materiali che possano causare lordura dei luoghi;
- p) giocare a pallone al di fuori degli spazi consentiti e praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri; è consentito il gioco della palla per bambini fino a 6 anni di età. Si fa divieto di utilizzo della palla in cuoio e di racchette e racchettoni con pallina "tipo tennis";
- q) arrampicarsi sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti e sugli alberi. Per quanto riguarda gli alberi, tale divieto si intende non sussistente solo in aree appositamente individuate per iniziative quali parchi avventura, giacobosco, etc.;
- r) posizionare strutture fisse o mobili senza le prescritte autorizzazioni;
- s) provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici similari;
- t) fumare in presenza di lattanti e bambini fino a dodici anni e di donne in evidente stato di gravidanza, nonché nel corso di manifestazioni pubbliche autorizzate (cinema all'aperto, rappresentazioni teatrali e musicali etc.) che si svolgono negli stessi, limitatamente agli spazi utilizzati per la manifestazione o evento;
- u) utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce;
- v) produrre rumori molesti e schiamazzi e fare uso di strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nelle aree verdi e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dai regolamenti comunali in vigore, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal Servizio comunale competente e salvo quanto previsto dal regolamento comunale sull'arte di strada;
- w) qualsiasi comportamento che pregiudichi la libera fruizione degli spazi collettivi o danneggi l'igiene del suolo e dell'ambiente (soddisfare le proprie esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati; immergersi o bagnarsi nelle fontane e nelle acque pubbliche o farne un uso improprio; esercitare il campeggio o dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo; ecc);
- x) abbandonare animali di ogni specie;
- y) effettuare attività spontanee di pulizia o manutenzione di aree a verde, di alberi, di

siepi, di cespugli, di arbusti e di prati, senza preventiva autorizzazione del servizio comunale o municipale competente.

- z) ogni condotta assimilabile a quelle elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nelle lettere precedenti.

4. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33.

Art. 20 - Accesso di veicoli a motore, biciclette e monopattini

1. In tutti gli spazi a verde pubblico sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, laddove non risulti espressamente consentito.
2. E' consentito, in deroga, solo ed esclusivamente su viali e percorsi pavimentati o in terra battuta ed a passo d'uomo, l'accesso di:
 - a) motocarrozze per il trasporto di persone con difficoltà motoria;
 - b) mezzi di soccorso;
 - c) mezzi di vigilanza in servizio;
 - d) mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
 - e) mezzi specificatamente autorizzati dal competente Servizio comunale.
3. E' vietato l'uso di pattini, biciclette, monopattini, anche se elettrici o a pedalata assistita, laddove non risulti espressamente consentito e nelle aree appositamente individuate, e, comunque, tassativamente a velocità moderata onde non costituire pericolo verso terzi.
4. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33.

Art.21 - Fruizione di aree ludiche e aree adibite allo sport

1. L'utilizzo delle attrezzature ludiche e delle attrezzature adibite allo sport presenti nelle aree a verde avviene in modo appropriato e nel rispetto delle fasce di età cui sono rivolte.
2. E' fatto divieto di utilizzo delle attrezzature ludiche o adibite allo sport in difformità delle prescrizioni inserite nella cartellonistica presente.
3. Per i minori l'utilizzo delle attrezzature ludiche avviene sotto la responsabilità e sorveglianza delle persone che vi sono tenute a norma del Codice Civile.
4. Nelle aree verdi pubbliche le attività sportive di gruppo o individuali esercitate in forma libera o amatoriale possono essere liberamente praticate senza disturbare il tranquillo godimento del verde e senza causare danni al patrimonio esistente; la pratica sportiva di gruppo in forma agonistica è svolta negli spazi attrezzati esistenti e specificamente destinati.
5. Sono vietate tutte le attività sportive pericolose per i fruitori dell'area a verde, laddove non praticate in aree espressamente individuate e delimitate. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono vietati: il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro pericoloso e contundente, nonché attività di parkour e similari.
6. Il gioco con aeromodelli e droni è consentito in aree eventualmente appositamente predisposte, nel rispetto della normativa vigente emessa dall'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC). Il gioco con automodelli e idromodelli è consentito in aree eventualmente

appositamente predisposte, con esclusione dei modelli forniti di motore a scoppio.

7. In tutte le aree ludiche e adibite allo sport è vietato l'accesso dei cani e di altri animali domestici.
8. Il cittadino ha il diritto e il dovere di segnalare all'Amministrazione Comunale la presenza di attrezzature o giochi danneggiati al fine di attivare la manutenzione o sostituzione, fermo restando che spetta alla persona adulta, che accompagna il minore, verificare il corretto funzionamento delle attrezzature e l'assenza di pericoli prima dell'uso.
9. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33.

Art.22 - Accesso dei cani

1. In tutte le aree verdi comunali pubbliche e di uso pubblico compresi giardini, ville e parchi storici, è consentito l'accesso ai cani, iscritti all'anagrafe canina, muniti di guinzaglio di misura massima di metri 1,5 accompagnati dal proprietario o dal custode con museruola al seguito.
2. Sono esclusi dall'accesso gli spazi riservati ai giochi per l'infanzia e le aree verdi circostanti entro un raggio di 3 metri, ove tali spazi non siano delimitati da apposita recinzione.
3. Sono altresì esclusi dall'accesso, le aiuole e le aree verdi specificamente indicate dall'Amministrazione con appositi cartelli, a protezione della vegetazione che richiede particolare tutela, previa Disposizione Dirigenziale del Servizio comunale o municipale competente.
4. Il proprietario o il detentore adotta tutte le misure idonee ad evitare molestie agli utenti e danni alle strutture, ivi compreso lo scavo di buche nel terreno, l'estirpazione, e il danneggiamento della cortina erbosa e delle specie vegetali presenti, nonché a tutelare l'incolumità delle persone e degli animali.
5. Nelle aree riservate al benessere dei cani, i cani possono correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori e comunque nel rispetto dei disciplinari d'uso previsti.
6. Chiunque conduca il cane raccoglie gli escrementi prodotti dagli stessi, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo, e detiene apposita paletta o strumento idoneo per la raccolta degli escrementi, da mostrare su richiesta del personale addetto alla vigilanza.
7. Gli addetti alla vigilanza possono, qualora ravvisino pericolo per la pubblica incolumità, disporre l'immediato allontanamento dai parchi, giardini pubblici e aree verdi dei cani, ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.
8. Le responsabilità civili e penali per eventuali danni procurati dai cani sono esclusivamente a carico dei rispettivi proprietari e sanzionati secondo le vigenti normative.
9. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33.

Art.23 - Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali

1. Per le occupazioni di suolo pubblico in aree verdi comunali, si applicano le disposizioni di cui al vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, unitamente al relativo regime sanzionatorio.

2. Fatte salve ulteriori prescrizioni contenute nell'eventuale atto ampliativo, si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) salvaguardare gli arredi, le recinzioni, le attrezzature ludiche e ginniche, la vegetazione e le alberature;
 - b) provvedere al ripristino dello stato dei luoghi per ogni eventuale danno agli esemplari arborei ed arbustivi, alle opere di pavimentazione artificiale ed ai manufatti eventualmente interessati;
 - c) provvedere alla totale pulizia dell'area al termine delle attività.
3. Ai fini del presente regolamento, per manifestazioni temporanee si intendono tutte le forme di spettacolo o intrattenimento rivolte al pubblico che si svolgono per un periodo di tempo limitato. Rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cortei, eventi bandistici, concerti, trattenimenti musicali all'aperto o al chiuso, rappresentazioni teatrali e cinematografiche all'aperto, feste da ballo, nonché eventi di carattere associativo, culturale, religioso o ambientale o enogastronomico.
4. Le richieste di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee ovvero di eventi all'interno di aree a verde comunali devono essere inoltrate al Servizio competente per la gestione delle aree stesse, che provvederà all'istruttoria dell'istanza nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunale vigente.
5. Per il rilascio dell' autorizzazione temporanea relativa alla realizzazione di manifestazioni temporanee o eventi l'organizzatore provvede all'acquisizione di ogni autorizzazione, licenza, parere, collaudo, all'approvazione del Piano di Sicurezza ed Evacuazione e, del Piano Sanitario, all'acquisizione di nulla osta e concessioni, comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento degli eventi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ex art. 18, 68, 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931, oltre che all'adempimento degli obblighi in materia di diritto d'autore (es. Società Italiana degli Autori ed Editori "SIAE" – nel caso di attività di pubblico spettacolo).
6. Per le manifestazioni o gli eventi che comportano occupazione di suolo pubblico, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
7. Non possono essere autorizzate, all'interno dei parchi comunali, manifestazioni temporanee o eventi che comportino limitazioni alla fruizione pubblica degli spazi, ovvero che prevedano l'emissione di biglietti di ingresso, la vendita di prodotti o la vendita o distribuzione di cibi e bevande.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano alle manifestazioni ed eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, dallo Stato o da altri Enti Pubblici; manifestazioni ed eventi co-organizzati dall'Amministrazione Comunale o dalle Municipalità con la partecipazione di operatori economici privati, previa adozione di Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio di Municipalità.
9. Per motivi di sicurezza, lo svolgimento di manifestazioni temporanee ed eventi di qualsiasi natura è vietato all'interno dei Parchi in caso di allerta meteo diramata dalla Direzione Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania in caso di livello giallo (criticità ordinaria), arancione (criticità moderata) o rosso (criticità elevata) o per rischio dovuto a venti forti.

Capo III - PARCHI E GIARDINI STORICI

Art.24 - Norme specifiche per la gestione e la fruizione di parchi e giardini storici

1. Il Comune di Napoli in conformità alla Parte II del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) promuove la tutela e la conservazione dei parchi e giardini storici, pubblici o privati, quali parte integrante del patrimonio culturale, storico e artistico della Nazione.
2. La gestione di tali beni è improntata alla conservazione delle caratteristiche originarie e dell'identità del bene in conformità ai principi sanciti nella Carta dei giardini storici International Council on Monuments and Sites - International Federation of Landscape Architects (ICOMOS-IFLA) "*Carta di Firenze - 1982*".
3. Tutte le componenti, vegetali e non, di un parco o giardino storico sono considerate come parte di un unico "*monumento vivente*".
4. Ogni operazione di manutenzione, conservazione, restauro o ripristino di un giardino storico o di una delle sue parti, pertanto, tiene conto simultaneamente di tutti i suoi elementi.
5. Gli interventi di cui agli artt. 21 e 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*) sono soggetti a preventiva autorizzazione ai sensi della citata norma.
6. Gli interventi di restauro sono preceduti dall'analisi di contesto e delle condizioni pedoclimatiche del sito nonché da uno studio di ricostruzione storica e iconografica dell'impianto del parco e delle diverse epoche che lo stesso ha attraversato.
7. Oltre a tutto quanto previsto all'art. 21, nella fruizione di parchi e giardini storici sono osservati comportamenti rispettosi del valore storico, culturale, ambientale, paesaggistico e architettonico dei luoghi.
8. E' fatto divieto di causare danni al patrimonio architettonico monumentale/artistico anche con scritte e graffiti, agli edifici, alle strutture all'interno dei parchi e dei giardini storici, alle recinzioni e ai cancelli di ingresso.
9. Per le occupazioni di suolo pubblico in parchi e giardini storici, oltre a quanto previsto dall'art. 23, nel rilascio della concessione relativa, il Servizio responsabile della gestione del parco, valuta anche la compatibilità delle attività oggetto di richiesta di occupazione con il valore culturale e storico del luogo.
10. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 33.

Capo IV - ORTI URBANI e ORTI SOCIALI

Art.25 - Orti urbani e orti sociali

1. Agli orti urbani e sociali comunali, assegnati in applicazione del regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani e sociali si applica quanto previsto dal presente regolamento al Titolo I, al Capo I del Titolo II, all'art. 15 del Capo II - Sezione I del Titolo II e al Capo V del Titolo II.

Capo V - NORME GENERALI

Art. 26 - Difesa Fitosanitaria

1. I responsabili, pubblici o privati, della gestione di aree a verde o di singole piante,

salvaguardano il patrimonio vegetale, prevenendo la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e privato.

2. Gli interventi di difesa fitosanitaria sono effettuati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (*Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi*) e del "*Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*", approvato con Decreto interministeriale del 22/01/2014 e successive modificazioni.
3. Sono sempre privilegiate le misure di lotta di tipo preventivo, finalizzate a ridurre al minimo le condizioni di stress per le piante, e a migliorarne le condizioni di sviluppo, quali:
 - a) per i nuovi impianti, la scelta di specie adeguate, l'impiego di piante sane e l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
 - b) il rispetto delle zone di protezione e delle distanze minime di impianto indicate dal presente regolamento;
 - c) l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura oppure la conformità degli interventi di potatura a quanto stabilito dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Sono sempre privilegiate le tecniche di lotta integrata (agronomica, meccanica, fisica e biologica) per il controllo naturale degli organismi dannosi.

Art. 27 - Vegetazione incumbente su pubblica via o su piste ciclabili

1. I proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica o alle piste ciclabili effettuano regolarmente i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica e della toponomastica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale o ciclabile alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati, il proprietario dei medesimi li rimuove.
2. Gli interventi di taglio sono eseguiti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.
3. In caso di accertata necessità, i Servizi comunali competenti, possono imporre, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento Edilizio, il taglio di alberi, rami o branche pericolanti.
4. Qualora il privato non ottemperi entro i termini prescritti dai provvedimenti di diffida o dall'Ordinanza Sindacale relativa, l'Amministrazione Comunale interviene direttamente in danno addebitandone l'onere, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni previste.

TITOLO III – PARTECIPAZIONE DEL CITTADINO ALLA CURA ED ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE

Art. 28 - Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune di Napoli promuove, sostiene e favorisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini, anche in forma associata, alle attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde, favorendo lo sviluppo di una coscienza collettiva sui temi del verde urbano.
2. Il Comune di Napoli assicura la partecipazione dei cittadini, anche attraverso l'esercizio

del diritto di informazione e di accesso agli atti nel rispetto degli obblighi di trasparenza.

Art. 29 - Affidamento in adozione delle aree a verde

1. Per l'affidamento in adozione delle aree a verde comunali, si rinvia a tutto quanto previsto dal vigente regolamento comunale per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di spazi destinati a verde pubblico.

Art. 30 - Contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali

1. Il Comune promuove le forme di partenariato pubblico privato per la realizzazione, la manutenzione ovvero per entrambe le attività relative alle aree verdi comunali, secondo le vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. I contratti di partenariato pubblico privato relativi alle aree verdi comunali si informano ai principi di cui al presente articolo.
3. I contratti di cui al comma 1:
 - a) hanno la finalità della conservazione e della valorizzazione dello spazio verde;
 - b) garantiscono l'osservanza degli artt. 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento Titolo II - Capo II;
 - c) garantiscono la fruizione libera e gratuita, per tutti i giorni dell'anno, dell'area a verde, incluse le aree ludiche e le aree adibite allo sport, nonché le aree riservate al benessere dei cani, almeno dalle ore 7:00 ad un'ora prima del tramonto;
 - d) prevedono, a carico del contraente, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde e dei giochi e attrezzature che vi insistono, ed ogni opera e servizio necessari a conservare in buono stato il verde, gli elementi di arredo, i giochi e tutte le attrezzature e gli impianti, la verifica, la funzionalità e la fruibilità in sicurezza dei giochi, degli arredi e delle attrezzature presenti;
 - e) possono prevedere l'organizzazione e la realizzazione, da parte del contraente, di eventi culturali, musicali e momenti di aggregazione per la cittadinanza, purché compatibili con la destinazione dell'area a verde e con tutto quanto previsto dal presente regolamento;
 - f) dispongono l'esonero dell'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti o comunque connessi all'esecuzione delle attività oggetto del rapporto contrattuale;
 - g) garantiscono l'equilibrio economico-finanziario del Comune;
 - h) prevedono il monitoraggio delle attività disciplinate nel rapporto contrattuale, nonché della permanenza degli equilibri economico-finanziari, in conformità alle vigenti disposizioni normative. Tale monitoraggio è assicurato mediante periodiche rendicontazioni all'Amministrazione comunale, finalizzate a prevenire l'insorgenza di eventuali oneri a carico dell'Ente.

Art. 31 - Donazioni

1. Il Comune di Napoli favorisce la presentazione di proposte di donazione, in beni materiali, servizi o denaro, da parte dei cittadini in forma singola o associata e di altri soggetti privati e pubblici, volte all'incremento e miglioramento del patrimonio vegetale della Città di

- Napoli. Sono consentite donazioni a beneficio dell'Amministrazione di alberi, arredi e attrezzature da installare nelle aree verdi, comprese quelle in cui sono presenti aree o spazi attrezzati o adibiti al *fitness*, nonché servizi di manutenzione di verde orizzontale, arbusti e alberi.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono presentate nel rispetto del vigente regolamento comunale sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo culturale, che si richiama integralmente per quanto compatibile, nonché nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento. In particolare, le stesse:
 - a) hanno come finalità principale quella della conservazione e della valorizzazione dello spazio verde e della componente vegetale;
 - b) garantiscono l'osservanza degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, e 26 del presente regolamento;
 - c) non possono escludere o limitare la fruizione collettiva del bene.
 3. La donazione di alberi comprende, necessariamente, la fornitura dell'albero, la preparazione all'impianto, la messa a dimora e la manutenzione post-trapianto con garanzia di attecchimento di durata almeno biennale.
 4. Le proposte di donazione di alberi:
 - a) possono riguardare fossette arboree preesistenti e, al momento, prive di albero;
 - b) prevedono la donazione di alberi con circonferenza minima misurata a 1,30 m dal colletto di 16-18 cm, altezza minima di impalcatura pari a 2 m e, di norma, appartenenti alla specie originariamente presente;
 5. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, individuare specifiche aree da destinare alla realizzazione di microforeste di alberi donati.
 6. L'accettazione delle donazioni di alberi, previa istruttoria da parte del servizio competente anche in ordine alla fattibilità tecnica, è disposta con Deliberazione di Giunta Comunale per donazioni di valore superiore ad € 40.000,00 ovvero con Disposizione Dirigenziale per donazioni di alberi di valore pari o inferiore ad € 40.000,00.
 7. Ai fini di cui al comma precedente, il valore della donazione è dichiarato dal proponente e verificato dal Servizio comunale competente sulla base del vigente prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania o, per le specie arboree in esso non presenti, dal vigente Prezzario Informativo Opere a Verde, Servizi e Forniture Edizione Assoverde.
 8. Il rapporto con il soggetto proponente la donazione di alberi è regolato mediante apposita convenzione, il cui schema è approvato con Disposizione del Dirigente del Servizio competente, per disciplinare, in particolare, i profili di responsabilità, i tempi e le modalità di esecuzione delle prestazioni connesse, l'attività di vigilanza comunale in fase di esecuzione.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 - Trasparenza e comunicazione

1. L'Amministrazione Comunale comunica alla cittadinanza gli interventi più rilevanti sul verde pubblico (manutenzione, risanamento, nuova progettazione, ecc.), attraverso

pubblicazione sul sito istituzionale.

Art. 33 - Sanzioni Amministrative

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali, delle sanzioni amministrative ovvero di entrambe, previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'Allegato 5, tenendo conto, per i principi di gradualità e proporzionalità, anche:
 - in caso di infrazioni alle prescrizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12 del presente regolamento, della gravità del danno cagionato dall'infrazione in relazione alla specie arborea, all'età e alle dimensioni dell'albero, alla parte dell'albero danneggiata e alla recidiva dell'infrazione;
 - in caso di infrazioni alle prescrizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, delle dimensioni dell'albero abbattuto e non sostituito e della recidiva dell'infrazione;
 - in caso di infrazioni alle prescrizioni di cui agli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del presente regolamento, della gravità della condotta e della recidiva dell'infrazione.
2. L'entità della sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita dal Servizio competente in materia.

Art. 34 - Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato

1. In caso di danni o di abbattimenti di esemplari arborei pubblici o privati, in violazione delle norme di cui al presente regolamento, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido, oltre alla corresponsione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 33, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a loro spese, determinato dal Servizio competente e pari al Valore ornamentale dell'albero, secondo quanto indicato nell'Allegato 6.

Art. 35 - Ripristino per danni ad arredi, manufatti, attrezzature pubbliche e elementi vegetali nelle aree verdi comunali

1. In caso di danni ad arredi, manufatti, attrezzature pubbliche, ad aiuole, prati, cespugli ed arbusti nelle aree verdi comunali, in violazione delle norme del presente regolamento, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido, oltre alla corresponsione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 33, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a loro spese, determinato dal Servizio competente, e pari al costo per i lavori di ripristino alle condizioni dello stato di fatto originario, in base ai prezzi di cui al Prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania.

Art. 36 - Vigilanza

1. Le funzioni di prevenzione e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono affidate alla Polizia Locale di Napoli e a tutti gli altri organi di vigilanza secondo le competenze attribuite agli stessi dalla normativa di settore.
2. Il personale addetto alla sorveglianza dei parchi, nei limiti dello status giuridico ad esso attribuito, segnala alla Polizia Locale o agli altri organi di vigilanza ogni comportamento difforme alle norme di fruizione degli stessi.

Art. 37 - Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le sopravvenute modificazioni delle normative nazionali o regionali di riferimento aggiornano automaticamente le disposizioni del presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti, lavori, servizi o opere per i quali l'Amministrazione procede con affidamento esterno relativamente ai quali, al momento della sua entrata in vigore, sia già stato nominato il responsabile unico di progetto.
4. Del presente regolamento è data opportuna pubblicità mediante la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito Internet istituzionale dell'Ente.

Art. 38 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate e cessano di avere efficacia le seguenti norme:
 - a) La Carta dei Parchi Urbani della Città di Napoli (Approvata dalla Giunta Municipale con deliberazione n° 3244 del 16 luglio 1997 e dal Consiglio comunale con delibera n° 46 del 12 febbraio 1998);
 - b) Il Regolamento per la fruizione dei parchi urbani di cui alle Ordinanze Sindacali n. 248 del 10/01/1997 e n. 276 del 30/04/2003;
 - c) Il Regolamento per la fruizione della Villa Comunale di Napoli di cui all'Ordinanza Sindacale n. 220 del 23 febbraio 2000;
 - d) Il Regolamento per la fruizione del Giardino del Casale di cui all'Ordinanza Sindacale n. 1095 del 01/10/2008;
 - e) Il Regolamento per la fruizione del Parco Urbano dei Camaldoli di cui all'Ordinanza Sindacale n. 3277 del 25/11/98;
 - f) Il Regolamento per la fruizione del Parco Virgiliano di cui all'Ordinanza Sindacale n. 671 del 23/giu/2009;
 - g) l'Ordinanza sindacale n. 1804 del 16/11/2007 relativa al Divieto di fumo nei parchi urbani;
 - h) l'Ordinanza sindacale n. 1243 del 29/06/2005 "Divieto di abbattimento e danneggiamento di alberature".
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate e cessano di avere efficacia tutte le norme comunali incompatibili con lo stesso..

Art. 39 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.

Allegato 1 - Criteri generali per l'esecuzione della potatura degli alberi in ambito urbano

Premesse

Premettendo che non si riscontrano in letteratura regole univoche, e che l'arboricoltura è una disciplina tecnico-scientifica in costante aggiornamento, si riportano di seguito i principali criteri generali da seguire per una corretta gestione degli interventi di potatura, che si affiancano alle prescrizioni e indicazioni di cui all'art. 6 del *Regolamento del verde pubblico e privato*.

Gli alberi, di norma, in ambiente naturale non necessitano di potatura.

Tuttavia, gli alberi in città si trovano frequentemente a vegetare in condizioni micro- e macro-ambientali particolarmente ostili, a causa dell'interazione di fattori quali le variazioni di temperatura e di umidità indotte dalla vicinanza dei manufatti, la presenza di sostanze gassose e particolati nell'atmosfera, la ridotta disponibilità di spazio per apparati radicali e chiome, nonché il peculiare bilancio idrico dei sistemi urbani.

Tali condizioni di stress portano ad un accorciamento della loro vita media e ad una maggiore sensibilità ad attacchi fitopatogeni e a danni meccanici, soprattutto in concomitanza di fenomeni meteorologici avversi.

Pertanto, in contesto urbano, la potatura può risultare funzionale per rispondere ad esigenze legate alla tutela della pubblica e privata incolumità, al mantenimento delle distanze da manufatti, edifici, strade, etc., a ragioni di natura fitosanitaria, con i seguenti obiettivi:

- ridurre la probabilità di caduta di rami che potrebbero causare danni a persone e cose;
- ridurre il rischio di cedimento della pianta intera o di sue parti;
- rimuovere i conflitti con la circolazione veicolare e pedonale, con opere preesistenti, quali edifici e manufatti, infrastrutture, reti tecnologiche, impianti elettrici e semaforici, cartellonistica stradale;
- rimuovere porzioni di alberi colpite da parassiti o malattie;
- eliminare parti secche, rami intricati o troppo fitti, male inseriti, instabili, deboli, che col tempo potrebbero creare problemi di stabilità;
- riequilibrare le chiome a seguito di cedimenti spontanei di rami o branche;
- conservare un dato portamento (naturale o forma obbligata).

Va sempre considerato, comunque, che la potatura degli alberi provoca lesioni che possono accelerare le dinamiche di colonizzazione del legno da parte di patogeni e rendere necessaria una reazione di compartimentazione della pianta alle ferite, con conseguente consumo di energia, ed inoltre che la riduzione della superficie fogliare si traduce in una ridotta capacità di fotosintesi e minore disponibilità di energia e nutrienti per le radici e le altre parti dell'albero.

La potatura degli alberi è, quindi, limitata ai casi in cui l'effetto positivo dell'intervento svolto supera nettamente il potenziale negativo originato dalle lesioni inferte alla pianta.

Il presupposto fondamentale è l'approfondita conoscenza delle caratteristiche botaniche e

fisiologiche dell'albero su cui si interviene, della fase di sviluppo, del contesto in cui lo stesso vegeta e l'obiettivo che ci si prefigge con l'intervento, che ne rispetta sempre le esigenze fisiologiche e la naturale conformazione.

Le potature, quindi, sono sempre eseguite da parte di personale specificamente formato e di ditte specializzate, regolarmente iscritte nell'apposita categoria della Camera di Commercio, in possesso degli standard professionali e formativi concordati in sede di Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, recepito dalla Regione Campania con Deliberazione di G.R. n. 242 del 24/04/2018 e successivamente oggetto di Decreto Dirigenziale n. 61 del 22/01/2019, utilizzando le più corrette ed aggiornate tecniche arboricolturali e in relazione alle specifiche esigenze del caso.

Criteri generali per la corretta esecuzione dei tagli

La potatura si pone l'obiettivo di permettere alle ferite di chiudersi il prima possibile. Pertanto i tagli sono effettuati senza provocare scortecciature e contenendo il più possibile le superfici esposte, interessando rami con diametro non superiore ai 10 cm.

Il taglio di soppressione è eseguito, di norma, al di sopra del collare (rigonfiamento in corrispondenza del punto di inserzione tra il ramo e il tronco), secondo una lieve inclinazione, evitando il taglio parallelo al tronco che provocherebbe una ferita troppo grande e profonda.

Non sono prodotti monconi, facilmente destinati a morire e facile via di ingresso per i patogeni del legno, né tagli radenti al tronco che creerebbero ferite profonde ed estese.

Il taglio di ritorno (o taglio di riduzione), consiste nella rimozione dell'asse principale della branca, con rilascio di un ramo laterale vivo in grado di proseguire lo sviluppo della branca stessa, privilegiando un ramo laterale vigoroso, avente diametro pari ad almeno 1/3 del diametro della ferita da potatura, capace di formare un'estensione logica del ramo originario, evitando così cambiamenti significativi nella direzione dell'asse dei rami e punti di inserzione instabili (ad es. rami con inserzione perpendicolare). L'angolo di taglio è trasversale, fuori dalla cresta corticale, nell'area di inserimento della branca laterale che viene lasciata. La potatura eseguita con rilascio di un ramo laterale avente diametro insufficiente o di rami epicormici è considerata un taglio internodale (a moncone).

Per evitare lo strappo dei tessuti al di sotto del punto di taglio, è opportuno effettuare un **taglio a tre fasi** in particolare per la rimozione delle branche più grandi.

In linea generale, il primo taglio è eseguito sulla parte inferiore del ramo (approfondendosi da circa 1/4 a 1/3 del diametro del ramo, a seconda della specie arborea) ad una distanza di 10-30 cm dal collare del ramo.

Il secondo taglio è eseguito sul lato superiore del ramo, a poca distanza dal primo taglio, e continuato fino a quando il ramo non cade o viene spezzato manualmente.

Il moncone rimanente è rimosso mediante il terzo taglio, finale, che è eseguito in corrispondenza del collare del ramo secondo la tecnica del taglio di soppressione o altro metodo appropriato.

Al fine di ridurre il rischio di trasmissione di patogeni, è opportuno provvedere alla costante

pulizia e disinfezione degli strumenti e attrezzature di lavoro al termine di ogni intervento, prima di passare a quello sull'albero successivo.

Epoche di potatura

Fermo restando quanto prescritto all'art. 6 del *Regolamento del verde pubblico e privato* e dalle vigenti norme di tutela dell'avifauna, la potatura è eseguita di norma durante il riposo vegetativo della pianta.

La potatura cosiddetta 'verde' (eseguita cioè durante il periodo vegetativo) può essere eseguita solo a scopo di contenuto diradamento della chioma.

La rimozione di rami secchi può essere eseguita in qualsiasi momento dell'anno con scarse ripercussioni sull'albero.

Intensità di potatura

La percentuale di fogliame che viene asportata con potatura è contenuta di norma entro il 20-30% della superficie fogliare esistente.

In caso di potatura verde, la percentuale di fogliame che viene asportata con potatura, è contenuta entro il 10-15% della superficie fogliare esistente.

Allegato 2 - Principi per la realizzazione di impianti arborei

1 – Principi generali

Le realizzazioni di nuovi impianti arborei sono progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistenti.

Nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di impianto sono rispettati i vincoli storici, archeologici e paesaggistici.

La progettazione è sempre preceduta da un'accurata analisi di contesto e delle caratteristiche pedoclimatiche del sito di intervento, e persegue la qualità estetica e funzionale ottimizzando nel contempo costi della realizzazione e della futura manutenzione.

Gli alberi di nuovo impianto sono di idonea qualità vivaistica, sani, con buon vigore vegetativo, esenti da ferite di varia natura e da fitopatologie e attacchi parassitari.

Particolare cura è posta nella messa a dimora degli alberi in quanto tale operazione esercita una marcata influenza sull'attecchimento, sull'immediato sviluppo degli alberi e sulle future condizioni fitosanitarie e di stabilità degli individui piantati, e, di conseguenza, sul livello di cure da prestare agli stessi.

2 – Scelta delle specie vegetali

La scelta delle specie vegetali da mettere a dimora privilegia le specie autoctone ed è orientata considerando le funzioni estetiche dell'alberata oggetto di progettazione e la tipologia di fruizione dei luoghi di intervento.

Tra i principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie vegetali, sono considerati:

- l'adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo;
- la resistenza a parassiti e fitopatologie di qualsiasi genere;
- la tolleranza alle condizioni di stress urbano e agli agenti inquinanti;
- la ridotta intensità di cure colturali necessarie e ridotto fabbisogno idrico;
- l'assenza di caratteri specifici indesiderati, come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

Ogni pianta presenta caratteristiche qualitative tali da garantire l'attecchimento:

- apici vegetativi ben conformati;
- apparato radicale ben formato e con capillizio ampio e integro;
- adeguato rapporto statura/diametro;
- essere sana ed esente da fitofagi o patogeni che potrebbero inficiarne la sopravvivenza o renderne più difficoltosa la gestione post-trapianto.

Inoltre è sempre fornita precisa indicazione sull'origine delle piante e regolare documentazione fitosanitaria.

3 – Modalità di impianto

Il periodo ottimale per piantare e/o trapiantare un albero è la fase di riposo vegetativo, quando le esigenze di umidità dell'albero sono ridotte.

Generalmente il periodo più indicato è l'autunno, in quanto l'umidità del suolo è relativamente alta ed il terreno è ancora caldo. Le prime radici hanno così la possibilità di svilupparsi e di insediarsi prima delle gelate invernali.

La piantagione/trapianto si può effettuare anche in primavera, prima del risveglio vegetativo; in questo caso l'albero va più rapidamente incontro alla stagione calda ed asciutta e necessita, pertanto, di maggiori e più tempestivi interventi di irrigazione.

La buca di piantagione non è più profonda dell'altezza della zolla, ma più ampia (almeno il doppio della zolla) e con pareti inclinate in modo che l'ampiezza aumenti nella parte più superficiale, consentendo poi, in fase di piantagione/trapianto, una migliore lavorazione del suolo esplorato dalle radici superficiali.

Per gli alberi di nuovo impianto, specialmente se sono di discrete dimensioni, si utilizzano tutori, interrati almeno a 50 cm, per evitare che vengano sradicati da agenti climatici (vento o neve) e per ridurre i movimenti della zolla ed i conseguenti danni alle sottili radici in crescita.

Tutti i sistemi di sostegno sono periodicamente controllati per il periodo di funzionamento, verificando l'assenza di danni all'albero piantato ed allentando eventuali legature che, con la crescita della pianta, potrebbero causare ferite e strozzature. Dopo una stagione di crescita, pali e legature sono in genere rimossi; lasciarli per più di un anno comporta una riduzione della capacità di sostegno dell'albero.

Successivamente, si procede al riempimento della buca: il terreno è ben distribuito, per evitare che rimangano sacche d'aria che possono provocare disseccamento delle radici; a tale scopo è preferibile eseguire una prima irrigazione, evitando di premere troppo pesantemente il terreno con i piedi, per non determinare condizioni di asfissia e di cattiva permeabilità. In genere, è preferibile riempire la fossa di piantagione con la stessa terra rimossa durante lo scavo.

4 – Gestione post impianto

I nuovi impianti ed i trapianti sottopongono l'albero a notevole stress, soprattutto idrico. Infatti, gran parte dell'apparato radicale va perduto e l'albero deve rimpiazzarlo per potersi sostenere e per ripristinare la capacità di assorbire e di trasportare acqua. Un'appropriata e tempestiva irrigazione è quindi fondamentale durante la fase di attecchimento. L'irrigazione è da realizzare in corrispondenza della parte esterna del terreno di riporto, evitando ristagni di acqua e getti che alterino la struttura del suolo creando incrostazioni.

Il mantenimento di un'area di protezione attorno alla pianta (ad esempio, mediante posizionamento di pacciamatura) offre quasi sempre una protezione adeguata contro i danni arrecati dalle macchine operatrici impiegate per lo sfalcio.

Nei primi anni di vita possono essere utili anche concimazioni, da eseguire sempre in base ad analisi del suolo. I periodi migliori per la concimazione sono l'autunno o la fine inverno.

In questo periodo particolare attenzione è posta alla salvaguardia del colletto, anche in concomitanza con le operazioni di manutenzione della buca d'impianto, che andranno eseguite esclusivamente a mano onde evitare lacerazioni della corteccia (ad esempio danni da decespugliatore).

Nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti e negli impianti di sostituzione, sia nella progettazione urbanistica, sia in quella del verde privato, si tiene conto dello sviluppo che l'albero raggiungerà a maturità, in assenza di fattori limitanti, in termini di altezza e di ampiezza della chioma, caratteristiche in base alle quali gli alberi sono normalmente raggruppati in classi di grandezza.

Si tiene, inoltre, in considerazione lo sviluppo delle radici.

Laddove possibile, al fine di consentire un idoneo sviluppo dell'apparato radicale ed evitare il fenomeno dell'affioramento delle radici e dei conseguenti dissesti stradali, si adottano specifiche tecniche quali, ad esempio le vie preferenziali per le radici (root paths), le trincee di suolo (soil trenches), le volte con suolo (soil vaults), le pavimentazioni sospese su celle (soil cells), suoli strutturali (structural soil).

5 – Alberate stradali

La progettazione per la realizzazione di un nuovo filare alberato a corredo di una strada, oltre a tutto quanto previsto nei precedenti articoli, garantisce la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, soprattutto nei tratti di ridotta visibilità, quali curve e dossi ed evita le interferenze con gli impianti semaforici, la segnaletica stradale, l'illuminazione e i sottoservizi.

Tra i caratteri specifici indesiderati da prendere in considerazione per la scelta delle specie di alberi da mettere a dimora nelle alberate stradali sono considerati anche l'elevata capacità pollonifera (caulinare e radicale) e la forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

6 – Rinnovo di alberate

La corretta gestione del patrimonio arboreo prevede un'attenta programmazione del rinnovo delle alberate.

Gli alberi, infatti, hanno un ciclo vitale variabile secondo la specie ma, comunque, non infinito ed in ambiente urbano, spesso, molto più ridotto che in condizioni di naturalità, a causa dei fattori di stress derivanti dal contesto (inquinamento, interferenza con edifici, manufatti, infrastrutture, potature eccessive, etc).

Il progressivo invecchiamento degli esemplari determina una riduzione dell'attività fotosintetica, con minore capacità di stoccaggio della CO₂, nonché un aumento dei rischi di schianto delle piante intere o di parti di esse dovuto all'inesorabile perdita dei necessari parametri di stabilità meccanica.

Il processo di rinnovo di un'alberata si articola nelle seguenti fasi:

- accertamento del raggiungimento della fine del ciclo vita dell'alberata;
- analisi del contesto storico ed architettonico e microclimatico del sito;
- analisi della situazione fitopatologica e statica dell'alberata da sostituire;
- valutazione della possibilità di mantenere, all'interno di progetti di rinnovo

complessivo, singoli individui arborei che presentano, diversamente dal gruppo o filare in cui sono inseriti, comprovati elementi di sicurezza, di vitalità e di stabilità, in modo da mantenere il più possibile come memoria collettiva testimonianze viventi del patrimonio arboreo storico cittadino, prevedendo, al contempo, misure preventive e limitative degli interventi di qualsiasi tipo nelle immediate vicinanze del soggetto in questione, al fine di evitare danni allo stesso dovuti a cantieri, salvo quanto necessario per la tutela e l'incolumità della cittadinanza;

- definizione del cronoprogramma di sostituzione, valutando l'eventuale opportunità di realizzare l'intervento in modo scalare nel tempo;
- scelta della specie da mettere a dimora: al fine di ottenere le condizioni ottimali di sviluppo della nuova alberata, può essere valutata l'opportunità di cambiare specie o sesto d'impianto, previa la verifica degli eventuali vincoli sovraordinati di tutela paesaggistica o fitosanitari; è comunque consigliato ridurre l'impianto della specie storicamente prevalente per limitare possibili problematiche di tipo fitosanitario. La scelta della specie ricade su quelle con maggiore rusticità, resistenza ai patogeni e adattabilità alla variabilità del clima;
- programmazione dell'acquisto degli alberi da mettere a dimora;
- intervento di messa dimora comprensivo di manutenzione e garanzia per un periodo non inferiore alle prime 3 stagioni vegetative, con utilizzo delle tecniche agronomiche più adatte al contesto per quanto riguarda la preparazione del terreno e della buca, le fertilizzazioni, l'irrigazione anche con impianti temporanei a perdere, ancoraggi e tutoraggi, protezioni.

Allegato 3 - Distanze minime

Fermo restando le disposizioni del Codice Civile agli articoli 892 (distanze dagli alberi) e seguenti, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle vigenti norme in materia di distanza degli alberi dalle linee ferroviarie e dalle reti aeree, le distanze minime da rispettare sono riportate nelle tabelle seguenti, in funzione delle classi di grandezza così come definite all'art. 13 del *Regolamento del verde pubblico e privato*.

La distanza si misura dalla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea di semina.

Distanze tra le piante

Distanza tra le piante	
Classe di grandezza	Distanza tra le piante (m)
1ª grandezza (altezza >18 metri)	10-12
2ª grandezza (altezza 10-18 metri)	7-8
3ª grandezza (altezza < 10 metri)	5-6*

*tale distanza minima si applica anche per gli alberi di 1a e 2a grandezza a chioma piramidale stretta o colonnare

Distanze da confini, edifici e impianti sotterranei

Distanza minima da confini, edifici e impianti sotterranei		
Classe di grandezza	Distanza minima da edifici e confini (m)	Distanza minima dagli impianti sotterranei (m)
1ª grandezza (altezza >18 metri)	8	5
2ª grandezza (altezza 10-18 metri)	6	4
3ª grandezza (altezza < 10 metri)	4*	3

*tale distanza minima si applica anche per gli alberi a chioma piramidale stretta o colonnare

Impianto di nuove alberate stradali

Distanza minima da crocevia e ciglio		
Classe di grandezza	Distanza minima dal crocevia (m)	Distanza minima dal ciglio (cm)
1ª grandezza (altezza >18 metri)	8	120
2ª grandezza (altezza 10-18 metri)	6	100
3ª grandezza (altezza < 10 metri)	4*	50*

*tale distanza minima si applica anche per gli alberi di 1a e 2a grandezza a chioma piramidale stretta o colonnare

E' inoltre prevista una superficie calpestabile del marciapiede larga almeno 1,5 m, anche ricorrendo, eventualmente, all'utilizzo di griglie salva albero.

Allegato 4 - *Criteria generali da seguire per la riqualificazione di aree a verde esistenti e per realizzazione di nuove aree a verde (parchi urbani, giardini, altre aree a verde)*

1 - Principi generali per la realizzazione e la riqualificazione delle aree a verde

Gli interventi finalizzati alla realizzazione di un'area a verde o alla riqualificazione di un'area a verde esistente sono sempre preceduti da un'accurata analisi di contesto e delle caratteristiche pedoclimatiche del sito di intervento.

La progettazione è orientata alla realizzazione di spazi verdi ispirati agli habitat naturali e persegue la qualità estetica e funzionale ottimizzando costi della realizzazione e della futura manutenzione e gestione, nel rispetto dei vincoli di natura ambientale, paesaggistica e storica eventualmente gravanti sull'area, e dei vigenti Criteri Ambientali Minimi del Ministero della Transizione Ecologica, inerenti il Verde Pubblico e tutti gli altri settori oggetto di progettazione.

La progettazione è improntata ai seguenti principi:

- riduzione del consumo di risorse idriche ed energetiche non rinnovabili;
- riduzione dell'emissione ed aumento della segregazione di CO₂;
- riduzione degli impatti ambientali ed economici di gestione e manutenzione;
- durabilità dell'opera nel tempo;
- filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale, ecocompatibili o materiali riciclati;
- riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
- risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica della vegetazione che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica attraverso la riduzione delle superfici impermeabili;
- orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità favorendo la connessione con altre aree verdi;
- utilizzo di composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza attraverso specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna;
- accessibilità ampia e differenziata (inclusiva, pedonale, ciclabile);
- diffusione di una coscienza ecologica attraverso l'inserimento di elementi informativi, formativi o interattivi volti ad ampliare la sensibilità rispetto ai valori ecosistemici delle aree verdi.

Nella progettazione di un'area attrezzata si valutano tutte le componenti di arredo in relazione alla funzionalità dell'opera, come fontanelle, panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, staccionate, bacheche, portabiciclette, e strutture di ombreggiamento.

2 - Scelta e posizionamento delle specie vegetali

La scelta e il posizionamento delle specie vegetali da mettere a dimora nello spazio verde oggetto di progettazione tiene in considerazione le successive operazioni di manutenzione, in modo da agevolare e ottimizzare la gestione delle pratiche ordinarie (potature, sfalci, irrigazione, ecc.).

La scelta delle specie è indirizzata prevalentemente verso le specie autoctone al fine di

rafforzare le strutture degli spazi verdi locali sia in termini di funzionalità storico-sociali, preservandone i caratteri tradizionali, sia in termini di funzionalità ecologiche, offrendo un habitat idoneo per la fauna locale.

I principali elementi positivi di cui tenere conto nella scelta delle specie vegetali, sono l'adattabilità alle condizioni e alle caratteristiche pedoclimatiche, la resistenza a fitopatologie, la tolleranza alle condizioni di stress urbano e agli agenti inquinanti, la ridotta intensità di cure colturali necessarie e ridotto fabbisogno idrico.

Inoltre, le specie autoctone a maturità conservano generalmente la forma naturale e sono tendenzialmente meno suscettibili a problematiche fitosanitarie, consentendo un notevole risparmio di risorse in termini di operazioni di mantenimento e difesa.

Occorre inoltre sempre valutare fattori indesiderati quali la tossicità verso l'uomo o la fauna della pianta o di parti di essa, l'allergenicità dei pollini, la presenza di spine, la produzione di frutti maleodoranti o fortemente imbrattanti.

E' sempre privilegiata una mescolanza di specie evitando la monospecificità, al fine di garantire una maggior stabilità e resistenza della comunità vegetale che si viene a realizzare, oltre ad un più gradevole aspetto estetico e di contribuire a creare un habitat più vario per la fauna e aumentare la biodiversità.

Nello stabilire il posizionamento delle specie, si prevedono delle idrozone in cui sono posizionate le specie con stesse esigenze idriche.

La progettazione degli interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree a verde è sempre orientata a preservare la fertilità del suolo adottando tutti gli accorgimenti per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e la componente biologica del terreno, anche mediante le propedeutiche attività di campionamento e ed analisi che stabiliscano le caratteristiche fisiche e chimiche e la qualità di sostanza organica presente nel suolo, finalizzati ad apportare le eventuali correzioni in termini di pH, struttura e tessitura al fine di riportare le caratteristiche del substrato di coltivazione a quelle convenzionalmente definite del "terreno agrario".

Per l'impianto di specie arboree si rimanda ai principi di cui all'art. 6.

Si richiamano i contenuti delle Linee Guida UNI/PDR 8/2014 "*Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli Spazi Verdi - Pianificazione, progettazione, realizzazione e manutenzione*".

2.1 - Componente erbacea e superfici prative.

Le superfici prative costituiscono una componente significativa del verde urbano. Sono, pertanto, mantenute la funzionalità, la salute e la composizione floristica di prati e tappeti erbosi in base alle loro diverse tipologie considerando la centralità delle aree verdi ed il tipo di fruizione (zone soggette a calpestio più o meno intenso; prato ornamentale; tecnico - sportivo; fiorito/naturalistico, aree gioco, etc..).

E' favorita l'introduzione di prati selvatici o fioriti nelle aree compatibili con una ridotta manutenzione, al fine di promuovere l'aumento della biodiversità locale e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, apportando vantaggi sia economici che ambientali.

La realizzazione di superfici prative è orientata a consentire, nelle attività di cura e manutenzione, l'adozione di tecniche di gestione differenziata, finalizzate al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale del verde urbano,

3 - Aree ludiche e aree adibite allo sport

I criteri da seguire nella progettazione e la riqualificazione delle aree di cui al presente paragrafo sono i seguenti:

- La progettazione e l'allestimento di nuove aree ludiche e di nuove aree adibite allo sport, o di quelle da sottoporre a riqualificazione, fa riferimento ai vigenti Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed alle vigenti normative tecniche europee (EN) elaborate dal Comitato Europeo di Normalizzazione e recepite a livello nazionale dall'Ente Italiano di Normazione (UNI) e, in particolare:
 - UNI EN 11123: *"Guida alla progettazione dei parchi e delle aree da gioco all'aperto"*;
 - UNI EN 1176: *"Attrezzature e superfici per aree da gioco"*;
 - UNI EN 1177: *"Rivestimenti di superfici di aree da gioco per attenuare l'impatto - Metodi di prova per determinare l'attenuazione dell'impatto"*;
 - UNI EN 16630: *"Attrezzature installate in modo permanente per il fitness all'aperto - Requisiti di sicurezza e metodi di prova"*
- Le aree ludiche offrono la più ampia varietà possibile di opportunità ludiche e di scelta, soddisfacendo gli interessi e le abilità più disparate e garantendo inclusività.
- Il posizionamento delle aree gioco è sempre all'esterno dell'area di proiezione della chioma di alberi.
- E' privilegiata la formazione di ambienti diversificati con attività ludiche non invasive, che riducano le superfici impermeabilizzate e nei quali la vegetazione giochi un ruolo fondamentale. È auspicabile la presenza di giochi naturali come piccoli labirinti verdi, boschetti di alberi da fiore e boschetti tematici.

4 - Impianti di irrigazione e gestione delle acque meteoriche

Per la progettazione degli impianti di irrigazione sono privilegiati sistemi che utilizzino delle acque di prima falda e il recupero delle acque meteoriche attraverso la realizzazione di vasche o serbatoi (piccoli bacini di ritenzione/infiltrazione, esempio rain garden , fossati inondabili, bacini interrati a cielo aperto inondati permanentemente o parzialmente in funzione della pioggia) purché questi non comportino l'impermeabilizzazione dell'area a verde.

Nelle scelte progettuali sono sempre privilegiate soluzioni che favoriscano:

- la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili;
- il contenimento del deflusso superficiale;
- il ricarica delle falde;
- l'utilizzo della capacità filtrante dei suoli.

Nella realizzazione dell'impianto di irrigazione, si tiene conto delle condizioni del sito (clima, suolo, sistema di raccolta delle acque pluviali, articolazione spaziale, morfologia del terreno, orografia, utilizzo, ecc.), della tipologia di formazioni arbustive ed erbacee da irrigare e di tutti gli elementi che costituiscono l'impianto eventualmente esistente (tubazioni, valvole, irrigatori, pozzetti, centralina, sensori, pozzo, settori, ecc.).

5 - Impianti di illuminazione

Gli impianti di illuminazione sono progettati in modo da limitare le interferenze luminose con il fotoperiodo delle specie vegetali presenti e la fauna residente nelle ore di buio naturale.

In ogni caso nella progettazione degli impianti di illuminazione delle aree verdi sono rispettati i vigenti Criteri Ambientali Minimi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

6 - Compostaggio

Ove la dimensione dell'area verde da progettare lo consenta, è prevista la predisposizione di un'area di compostaggio delimitata da un'adeguata recinzione che vieti l'accesso ai non addetti ai lavori. Tale area è realizzata favorendo le migliori condizioni climatiche che, con gli opportuni accorgimenti e pratiche, consentano un processo naturale di decomposizione ottimale dei residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, per l'ottenimento di un terriccio ricco di humus da impiegare come fertilizzante all'interno del sito stesso.

I residui organici generati da interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi quali sfalci e potature, in assenza di specifiche aree adibite a compostaggio, sono preferibilmente cippati « in situ » e, ove tecnicamente possibile, utilizzati come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

Quanto previsto ai sensi del presente articolo è eseguito in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale.

7 - Conservazione e tutela della fauna selvatica

Al fine di favorire la conservazione della fauna selvatica eventualmente presente o che potrebbe colonizzare l'area, i progetti prevedono:

- l' inserimento di strutture per favorire la nidificazione/riproduzione (esempio nidi artificiali), scelta delle specie vegetali in funzione della creazione di zone per alimentazione, accoppiamento e rifugio per la fauna;
- l' utilizzo di specie arboree e arbustive caratteristiche della zona;
- l' incentivazione della stratificazione della vegetazione (cespugli bassi, cespugli medi, cespugli grandi e alberi) al fine di favorire habitat differenziati;
- l' utilizzo in modo equilibrato di specie decidue e specie sempreverdi con lo scopo di creare rifugi e zone di occultamento.

8 - Aree riservate al benessere dei cani

Nella progettazione delle aree verdi di proprietà comunale è considerata, ove le dimensioni, l'ubicazione e la natura dell'area verde lo consentano, l'esigenza di sgambatura e socializzazione dei cani mediante la predisposizione di aree riservate al benessere dei cani in conformità con la vigente normativa di settore e con il vigente regolamento comunale per la tutela degli animali.

Tali aree sono realizzate nel rispetto degli indirizzi operativi per la realizzazione di aree di verde pubblico riservate al benessere dei cani dettati dal competente Servizio comunale.

Allegato 5 - Sanzioni amministrative pecuniarie

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE	
Infrazione	Sanzione (€)
Danneggiamento di alberi in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 5 "Norme generali di tutela"	per ogni albero, da 85 a 500, in ragione della gravità del danneggiamento causato dall'infrazione in relazione alla specie arborea, all'età e alle dimensioni dell'albero, alla parte dell'albero danneggiata
Potatura eseguita in violazione dei divieti di cui all'art. 6 e all'art. 12	per ogni albero, da 50 a 300, in ragione della distanza temporale dell'esecuzione dell'intervento dalle epoche previste, della dimensione dei tagli e della percentuale di riduzione della chioma
Abbattimento di alberi in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 7 e all'art. 12	per ogni albero, da 100 a 500, in ragione della circonferenza del fusto misurata a 1,3 m dal colletto
Trapianto di alberi in violazione delle prescrizioni di cui, all'art. 11	per ogni albero, da 50 a 300, in ragione della circonferenza del fusto misurata a 1,3 m dal colletto
Mancata sostituzione di soggetti arborei in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 8	per ogni albero non sostituito o sostituito con alberi di dimensione inferiore a quelle prescritte, da 100 a 500, in ragione delle dimensioni dell'albero da sostituire
Esecuzione di interventi in prossimità di alberature in difformità delle prescrizioni di cui all'art. 9	per ogni albero, da 50 a 300, in ragione della gravità del danneggiamento
Accesso alle aree a verde recintate fuori dagli orari stabiliti all'art. 18 e comunque a cancelli chiusi	da 50 a 300. La sanzione si applica nella misura massima in caso di accesso in orario notturno (dalle ore 00.00 alle ore 06.00) ovvero in presenza di allerta meteo
Violazione delle regole di fruizioni delle aree verdi di cui all'art. 19 e all'art. 24	da 50 a 300. La sanzione si applica: nella misura massima per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 18 comma 3 lettere b), f), g), i), j), l), m), q), r), s), u) e w), nonché nei casi di infrazione alle prescrizioni di cui all'art. 24 comma 8. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

Violazione delle prescrizioni di cui all'art. 20 "Accesso di veicoli a motore, biciclette e monopattini"	da 50 a 300, in ragione della tipologia del veicolo
Violazione delle prescrizioni per la fruizione di aree ludiche e aree adibite allo sport di cui all'art. 21	da 50 a 300, in ragione della gravità della condotta. La sanzione massima è prevista per tutte le condotte pericolose per se stessi e per i fruitori dell'area, ivi comprese quelle in violazione del comma 5
Violazione delle prescrizioni per l'accesso dei cani all'interno delle aree verdi, di cui all'art. 22	da 50 a 300, in ragione della gravità della condotta. La sanzione massima è prevista per tutte le condotte pericolose per se stessi e per i fruitori dell'area
Violazione delle prescrizioni di cui all'art. 23 "Occupazioni di suolo pubblico, manifestazioni temporanee ed eventi all'interno delle aree a verde comunali"	Si applicano le sanzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Allegato 6 - Ripristino per danni al patrimonio arboreo pubblico e privato. Valore Ornamentale dell'albero

In caso di danni o di abbattimenti di esemplari arborei pubblici o privati, in violazione delle norme di cui al presente regolamento, al trasgressore e agli eventuali obbligati in solido, oltre alla corresponsione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste all'art. 33, si applica la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a loro spese, determinato dal Servizio competente e pari al Valore ornamentale dell'albero, secondo quanto di seguito indicato.

Il valore ornamentale dell'albero rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico (il cosiddetto metodo Svizzero integrato e adattato per le evenienze che si manifestano nella gestione del verde pubblico e privato) con variabili in base al prezzo d'acquisto, al valore estetico, all'ubicazione urbana, alle dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto di seguito indicato

$$\text{Valore ornamentale: V.o.} = (b \times c \times d \times f \times e) - f$$

a = Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal vigente Prezziario Opere Pubbliche della Regione Campania o dal vigente Prezziario Nazionale Assoverde in vigore.

b = Indice relativo alla specie e varietà: il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 16-18 cm per le latifoglie o 18-20 cm per le conifere (altezza delle conifere 3,50-4,00 m).

$$b = a/10$$

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario: oscilla da 0,5 a 10 in funzione di tre diversi aspetti: stato fitosanitario; vigore vegetativo; posizione spaziale; per piante appartenenti a gruppi con molte altre piante. L'indice si ottiene quindi sommando i tre punteggi, mentre per piante senza vigore e malate l'indice è pari a 1 e per piante prive di valore è pari a 0,5.

Indice	Valore estetico e fitosanitario
10	pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare e/o monumentale
9	pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare
8	pianta sana, vigorosa, in gruppo
7	pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare
6	pianta sana, media vigoria, in filare
5	pianta sana, media vigoria, in gruppo
3	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare
2	pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria
1	pianta senza vigore, malata
0,5	pianta priva di valore

d = Indice secondo la localizzazione: varia da un minimo di 2 a un massimo di 10 in relazione al territorio nel quale è ubicata la pianta. Si assume che i valori massimi sono raggiunti nelle aree di maggior pregio urbanistico e turistico ricreativo e quelli minimi nelle

aree dove la vegetazione arborea ed arbustiva assume maggior rilievo

Indice	Localizzazione
10	Parchi Urbani ; Aree con qualsiasi vincolo di legge ; Zona A – Insediamenti di interesse storico ad esclusione delle aree agricole (Ad)
8	Zona B – agglomerati urbani di recente formazione
4	Zona D – insediamenti per la produzione di beni e servizi
2	Zona E – componenti strutturanti la conformazione naturale del territorio: Area agricole, orti urbani, boschi

e = Indice secondo le dimensioni: calcolato in base alla circonferenza del fusto misurata a 1,3 m dal colletto

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
≤30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f = Deprezzamento: calcolato solo se i danni rilevati risultino non generati volutamente/o pregressi allo scopo di invalidare tale calcolo:

piante con danni o ferite di modesta entità	da 5% a 10%
piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza)	da 10% a 30%
piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni	da 30% a 50%
piante con ferite e cavità e/o presenza di capitozzature	da 50% a 70%

La sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, in funzione del danno arrecato all'albero, sarà determinata come segue:

Danni irreversibili: viene applicato per intero l'importo del valore ornamentale dell'albero

Danni per ferite al tronco e scortecciamenti: la sanzione accessoria è calcolata in

funzione dell rapporto percentuale tra larghezza della ferita e circonferenza del tronco:

Ferita (% sulla circonferenza del tronco)	Sanzione (% del Valore Ornamentale)
fino al 20 %	20
fino al 25 %	25
fino al 30 %	35
fino al 35 %	50
fino al 40 %	60
fino al 45 %	80
fino al 50 %	90
> del 50 %	100

In caso di più lesioni occorre considerare la somma delle varie porzioni di circonferenza danneggiate (larghezza); la circonferenza di riferimento viene misurata in corrispondenza del centro della ferita principale. Nel caso in cui una lesione, o la somma di più lesioni, superino in altezza i 50 cm, il danno e la corrispondente sanzione percentuale vanno aumentati di un terzo.

Danni per lesioni radicali: la sanzione accessoria è commisurata in funzione della distanza dello scavo dal tronco dell'albero. Il danno si configura allorché non venga rispettata l'integrità delle branche radicali di diametro superiore a 3 cm

Distanza dal tronco	Porzione di apparato radicale danneggiato	Sanzione (% del Valore Ornamentale)
inferiore a 1 volta la circonferenza del fusto	da 0° a 90°	50
	da 90° a 180°	75
	oltre 180°	100
da 1 a 2 volte la circonferenza del fusto	da 0° a 90°	25
	da 90° a 180°	50
	oltre 180°	75
da 2 a 3 volte la circonferenza del fusto	da 0° a 90°	15
	da 90° a 180°	30
	oltre 180°	60

Per gli alberi monumentali, la sanzione accessoria per danno dovuto a lesioni radicali, sarà pari al 100% qualora lo scavo sia avvenuto entro una distanza pari a $\frac{3}{4}$ della proiezione della chioma e al 75% qualora lo scavo sia avvenuto ad una distanza oltre i $\frac{3}{4}$ della proiezione della chioma.

Danni alla chioma: la sanzione accessoria è commisurata in funzione della percentuale di chioma asportata

Volume di chioma asportato (in percentuale rispetto al volume totale della chioma)	SAnzione (% del Valore Ornamentale)
Fino al 20%	20
Fino al 25%	25
Fino al 30%	35
Fino al 35%	50
Fino al 40%	60
Fino al 45%	80
Fino al 50%	90
>50%	100

In caso di presenza di più di un tipo di danno su di una stessa pianta, la sanzione accessoria non è mai superiore al 100% del Valore Ornamentale dell'Albero.

Relazione illustrativa

“Regolamento del Verde Pubblico e Privato”

1. Contesto e motivazioni dell'intervento normativo

1.1. Necessità di un quadro normativo organico ed aggiornato

Il Comune di Napoli, pur disponendo di un patrimonio verde di grande valore storico, paesaggistico e ambientale, non è attualmente dotato di uno strumento organico ed aggiornato che disciplini in modo unitario la tutela, la gestione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio verde cittadino. La materia è infatti regolata da un insieme eterogeneo di atti, spesso datati e riferiti ad ambiti specifici, tra cui la *Carta dei Parchi Urbani* (approvata dal Consiglio comunale con delibera n° 46 del 12 febbraio 1998), diverse Ordinanze Sindacali relative alla fruizione di specifici parchi e l'Ordinanza Sindacale n. 1243 del 29/06/2005 recante il “Divieto di abbattimento e danneggiamento di alberature”.

L'adozione del *Regolamento del Verde Pubblico e Privato* si propone, quindi, di superare tale frammentazione normativa, definendo un quadro coerente e sistematico di regole, criteri e procedure.

Il regolamento consente, inoltre, di adeguare la disciplina alle normative europee, nazionali e regionali in materia di ambiente, paesaggio, sicurezza e fitosanità, e di rispondere alle nuove esigenze di gestione sostenibile del verde urbano, in coerenza con gli obiettivi di mitigazione climatica e di miglioramento della qualità della vita.

Il testo risponde anche alle crescenti esigenze della cittadinanza in termini di qualità degli spazi verdi, e di sicurezza e fruibilità degli stessi.

1.2. Il ruolo strategico del verde urbano

Il regolamento nasce dal riconoscimento del verde urbano come componente essenziale dell'ambiente e del paesaggio, in coerenza con l'art. 9 della Costituzione e con lo Statuto comunale. Il verde cittadino svolge le seguenti funzioni fondamentali:

- migliorare la qualità dell'aria e ridurre l'inquinamento;
- mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e delle isole di calore;
- contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico;
- favorire la biodiversità;
- migliorare la vivibilità degli spazi pubblici e la salute dei cittadini.

Il testo regolamentare richiama esplicitamente tali funzioni, affermando che *“il verde urbano riveste un ruolo centrale nel livello di vivibilità e benessere di una città”*.

2. Struttura del regolamento

Il regolamento è articolato in quattro Titoli, che affrontano in modo sistematico tutti gli aspetti della gestione del verde.

2.1. Titolo I – Principi generali

Il Titolo I definisce i seguenti punti:

- l'oggetto del regolamento;

- i principi ispiratori (tutela ambientale, paesaggistica, culturale);
- l'ambito di applicazione, che comprende tutte le aree verdi pubbliche e private del territorio comunale, inclusi parchi e giardini, aree scolastiche, cimiteriali, industriali, giardini pensili, microforeste, alberi monumentali, e altre tipologie di verde.

2.2. Titolo II – Gestione del verde urbano

Il Titolo II è il corpo centrale del regolamento e introduce norme dettagliate sui seguenti ambiti:

- tutela della componente arborea (potature, abbattimenti, trapianti, sostituzioni);
- prescrizioni per lavori e cantieri in presenza di alberature;
- progettazione, realizzazione e riqualificazione di parchi, giardini e aree verdi;
- fruizione degli spazi verdi (orari, comportamenti vietati, accesso dei cani, uso di biciclette e monopattini);
- disciplina delle aree ludiche, sportive e aree per il benessere degli animali;
- tutela dei parchi e giardini storici, con richiamo al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

2.3. Titolo III – Partecipazione dei cittadini

Il regolamento valorizza la cura condivisa del verde, promuovendo la partecipazione dei cittadini, alle attività di manutenzione, tutela e valorizzazione del verde

In particolare il regolamento stabilisce i principi per i contratti di partenariato pubblico privato relativi ad aree verdi comunali e per le donazioni volte all'incremento e al miglioramento del patrimonio vegetale della Città di Napoli, in coerenza con il vigente regolamento comunale sulla disciplina delle liberalità e degli interventi di mecenatismo culturale.

2.4. Titolo IV – Disposizioni finali

Il Titolo IV disciplina i seguenti ambiti:

- norme su trasparenza e comunicazione;
- il sistema sanzionatorio;
- le norme di vigilanza;
- le disposizioni sulle abrogazioni e sull'entrata in vigore.

3. Obiettivi strategici del regolamento

Il regolamento mira a preservare e a incrementare il patrimonio arboreo e vegetale della città attraverso:

- la definizione di procedure chiare per l'esecuzione di potature, abbattimenti, sostituzioni e interventi in prossimità delle radici degli alberi;
- l'introduzione dell'obbligo di sostituzione degli alberi abbattuti;
- la promozione di nuove piantumazioni.

Sono, inoltre, introdotti standard tecnici e professionali per gli interventi arboricoli, per la progettazione di nuove aree verdi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, e per la gestione dei cantieri in prossimità di alberature.

Il regolamento disciplina, inoltre, in modo puntuale i comportamenti consentiti e quelli vietati, la fruizione delle aree verdi, anche con riferimento all'accesso di animali e di mezzi, all'uso delle aree ludiche e sportive e alle limitazioni in caso di allerta meteo.

4. Impatti attesi

L'adozione del regolamento è destinata a produrre effetti positivi sui seguenti ambiti:

- qualità ambientale (riduzione delle isole di calore, aumento dell'ombreggiamento, e miglioramento della qualità dell'aria);
- sicurezza urbana (riduzione dei rischi derivanti da cattiva manutenzione o da interventi impropri);
- decoro e fruibilità degli spazi pubblici;
- valorizzazione del patrimonio storico, paesaggistico e culturale;
- partecipazione civica e rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità.

L'adozione del regolamento rappresenta, quindi, un passo fondamentale verso una città più sostenibile, resiliente e attenta alla qualità della vita dei suoi abitanti.